



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 398

2° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 12 febbraio 2025

INDICE**Commissioni permanenti**

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria (2^a antimeridiana) *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 12 febbraio 2025

Plenaria

283^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE REFERENTE

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella 1^a seduta antimeridiana di oggi.

Si passa alla votazione degli emendamenti segnalati dai Gruppi riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE fa presente che gli emendamenti riformulati, a seguito di eventuali pareri dei relatori e del Governo, saranno pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione prende atto.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdi*), anche a nome dei correlatori Pirovano e Occhiuto, esprime parere contrario sull'emendamento 3.3.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede un'ulteriore riflessione su un argomento sul quale peraltro vi è stata in passato una convergenza trasversale tra le forze politiche. Si tratta di prorogare al 31 maggio 2025 il termine stabilito dal decreto-legge n. 198 del 2022 per le azioni di accertamento e liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini nazifascisti, in modo da consentire anche alle persone venute a conoscenza in ritardo di questa opportunità di esercitare il loro diritto. Precisa che non vi sono ragioni per negare tale opportunità in base al presunto rischio di un contenzioso con la Germania o di uno sfioramento del bilancio statale. Infatti, il decreto-legge n. 36 del 2022, adottato dal Governo Draghi, ha appositamente istituito un Fondo destinato al ristoro dei danni subiti da cittadini italiani perpetrati dalle forze del Terzo Reich, con una dotazione di 61 milioni di euro, riconoscendo l'impossibilità di una procedura esecutiva basata sulla condanna della Germania per il risarcimento di danni. Eventualmente, si potrebbe considerare l'ipotesi di una proroga più breve, pur trattandosi di procedimenti molto complessi.

Il presidente BALBONI nel concordare con le considerazioni del senatore Parrini, ricorda che, già in occasione della conversione in legge di un altro provvedimento di proroga termini, era stato affrontato questo tema. Osserva che il termine del 31 maggio è già piuttosto stringente, quindi non sarebbe opportuno stabilire una data antecedente.

Assicura che il ministro Ciriani si è impegnato personalmente per ottenere un riscontro positivo dal Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia resta al momento contrario. Dispone in ogni caso l'accantonamento dell'emendamento in esame, con l'auspicio che possa esservi una rivalutazione positiva.

L'emendamento 3.3 è quindi accantonato.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.5 è posto ai voti e approvato.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 3.7 (testo 2).

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ne chiede l'accantonamento.

L'emendamento 3.7 (testo 2) è quindi accantonato.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdi*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.10, purché riformulato nel testo già trasmesso ai proponenti.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), prima di procedere alla riformulazione, chiede un'ulteriore riflessione per tenere conto della richiesta dell'ANCI di prorogare al 31 dicembre, invece che al 30 novembre, il termine per la pubblicazione delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe.

Il PRESIDENTE, pur ritenendo che sarebbe preferibile procedere alla votazione, essendoci un parere favorevole, dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.10.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.11 è posto ai voti e respinto.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 3.28 e 3.29.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 3.28 e 3.29 sono approvati.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, gli identici 3.22 e 3.33 sono congiuntamente posti ai voti e approvati.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.37, perché analogo all'emendamento 1.85, precedentemente accantonato.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.38 è posto ai voti e respinto.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.39 è posto ai voti e approvato.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 3.40 è già stato ritirato.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.41.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*), accogliendo l'invito del relatore, lo ritira.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.46 è posto ai voti e respinto.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.51 è posto ai voti e approvato.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.55 è posto ai voti e respinto.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 3.57.

Il senatore MATERA (*FdI*), in qualità di primo firmatario, fa presente che il contenuto della proposta è analogo a quello dell'emendamento 14.13 (testo 2).

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) precisa che, pur trattandosi della stessa materia, ci sono alcune differenze.

Il ministro CIRIANI invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.57.

Il senatore MATERA (*FdI*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 3.57.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.58 è posto ai voti e approvato.

Il PRESIDENTE, su richiesta del rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.59 (testo 2).

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare gli identici 3.63 e 3.64.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 3.63.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede che l'emendamento 3.64 sia posto in votazione.

Posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.64 è respinto.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.65 e 3.66.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 3.65.

Il senatore LISEI (*FdI*) ritira quindi l'emendamento 3.66.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.79, se riformulato nel testo già trasmesso ai proponenti. Invita i proponenti dell'emendamento 3.74 a riformularlo in un testo identico all'emendamento 3.79.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore LISEI (*FdI*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.79 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) riformula l'emendamento 3.74 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 3.79 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 3.74 (testo 2) e 3.79 (testo 2) sono approvati.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare gli identici 3.88 e 3.89.

Su richiesta della senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*), gli identici 3.88 e 3.89 sono accantonati.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.92.

Il PRESIDENTE, accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 3.92 a sua prima firma.

Il ministro CIRIANI invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.98 e 3.100, di contenuto analogo.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 3.100.

Su richiesta del senatore MANCA (*PD-IDP*), l'emendamento 3.98 è posto in votazione e respinto.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, gli identici 3.101, 3.102 e 3.103 sono posti ai voti e respinti.

Il PRESIDENTE, su richiesta del rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.110.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.114, se riformulato in un testo identico all'emendamento 3.115, a sua volta identico agli emendamenti 3.116, 3.117 e 3.118. Invita altresì i proponenti degli emendamenti 3.0.12 e 11.62, sostanzialmente identici, a riformularli come l'emendamento 3.115.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 3.114 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 3.115.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 3.0.12 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 3.115.

Il senatore CATALDI (*M5S*) riformula l'emendamento 11.62 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 3.115.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.115, 3.116, 3.117, 3.118, 3.114 (testo 2), 3.0.12 (testo 2) e 11.62 (testo 2) sono approvati.

L'emendamento 3.121 è accantonato.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita le proponenti a ritirare l'emendamento 3.122.

Il ministro CIRIANI esprime parere contrario sulla proposta in esame.

Il senatore LISEI (*FdI*), in assenza delle proponenti, fa proprio l'emendamento 3.122 e lo ritira.

L'emendamento 3.139 è accantonato.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 3.143 (testo 2), peraltro improponibile per estraneità di materia.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) sottolinea la necessità di valorizzare gli *asset* più importanti del Paese, tra cui vi sono non solo strade e ferrovie, ma anche la fibra ottica, che è importante per lo sviluppo tecnologico nel settore delle telecomunicazioni. A tal fine, sarebbe opportuno prevedere una tassazione in ragione dell'utilizzo della rete informatica,

soprattutto con riferimento alle grandi piattaforme, anche per motivi di equità nei confronti delle piccole realtà che hanno difficoltà a competere. Ricorda che su tale argomento si era raggiunto un accordo trasversale in Aula, affinché si disciplinasse tale materia. Pertanto, dichiara la disponibilità a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in ordine del giorno, ma solo a fronte di un impegno preciso del Governo in tal senso.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), nel confermare che si tratta di questione condivisa, osserva che sarebbe preferibile la presentazione di un ordine del giorno, con un impegno per il Governo a valutare l'opportunità di intervenire sulla materia.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) rileva che si tratta solo di rimodulare la *web tax* esistente per le piattaforme informatiche in base al traffico occupato su *internet* e al volume di pubblicità *online* misurato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il ministro CIRIANI sottolinea che l'emendamento è improponibile in quanto la materia è estranea all'oggetto del provvedimento. Inoltre, il Governo non può assumere un impegno a inserire una nuova tassa in questa sede.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede che l'emendamento sia comunque posto in votazione, previa revoca dell'improponibilità, in considerazione dell'importanza del tema.

Il PRESIDENTE revoca la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 3.143 (testo 2), al solo fine di consentire la votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 3.143 (testo 2) è respinto.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.164 è posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 3.166 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1337/16/1 (testo 2).

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.167.

Il senatore LISEI (*FdI*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.167 e lo ritira.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.172. Invita quindi i proponenti degli emendamenti 3.173

(testo 2) e 3.186 a riformularli nello stesso testo dell'emendamento 3.172.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 3.173 (testo 2), in un testo 3, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 3.172.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) riformula l'emendamento 3.186, in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 3.172.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 3.172, 3.173 (testo 3) e 3.186 (testo 2) sono approvati.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.174 è posto in votazione e respinto.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.175, se riformulato nel testo già trasmesso alla proponente.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 3.175 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore. Sottolinea che si tratta di una proposta di buonsenso, in quanto prevede il superamento delle contraddizioni normative determinatesi nel corso del tempo in materia di iscrizione all'albo dei soggetti abilitati alle attività di accertamento, di riscossione o attività di supporto alle entrate locali. Vi è infatti il rischio che sia compromessa l'attività di riscossione dei tributi per gli enti locali.

Posto ai voti, l'emendamento 3.175 (testo 2) è approvato all'unanimità.

Gli emendamenti 3.176 e 3.178 sono accantonati.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.180, su cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere contrario per mancanza di copertura finanziaria.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 3.180, pur non condividendo la contrarietà del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze su una proposta che invece, a suo avviso, consentirebbe un maggior introito per lo Stato.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.184 è posto ai voti e approvato.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.193, su cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere contrario.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.193.

Gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 sono accantonati, in quanto da esaminare insieme all'emendamento 1.46, precedentemente accantonato.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.0.3.

Il senatore LISEI (*FdI*), accogliendo l'invito del relatore, lo ritira.

L'emendamento 3.0.7 è accantonato, in quanto da esaminare insieme agli emendamenti 3.10 e 3.121, già accantonati.

Si passa alla votazione degli emendamenti segnalati dai Gruppi riferiti all'articolo 4.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, gli identici 4.1 e 4.2 sono posti congiuntamente ai voti e respinti.

È altresì posto in votazione e respinto, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 4.3.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.4, purché riformulato nello stesso testo dell'emendamento 4.26, identico all'emendamento 4.27. Invita altresì i proponenti degli emendamenti 4.23 e 4.30 a riformularli come l'emendamento 4.26.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 4.4 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 4.26.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 4.23 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 4.26.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) riformula l'emendamento 4.30 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 4.26.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 4.4 (testo 2), 4.23 (testo 2), 4.26, 4.27 e 4.30 (testo 2) sono approvati.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.6, purché riformulato nello stesso testo dell'emendamento 4.7. Invita altresì i proponenti degli emendamenti 4.5, 4.8 e 4.17 a riformularli come l'emendamento 4.7.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) riformula gli emendamenti 4.6 e 4.8, rispettivamente, in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 4.7.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula quindi l'emendamento 4.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 4.7.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) riformula l'emendamento 4.17 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 4.7.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, gli identici 4.5 (testo 2), 4.6 (testo 2), 4.7, 4.8 (testo 2) e 4.17 (testo 2) sono approvati.

In assenza del proponente, il senatore LISEI (*Fdl*) fa proprio l'emendamento 4.9.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 4.9 è posto ai voti e approvato.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.13. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 4.95, se riformulato nello stesso testo dell'emendamento 4.13.

La senatrice GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) riformula l'emendamento 4.95 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 4.13.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, gli identici 4.13 e 4.95 (testo 2) sono approvati.

La seduta, sospesa alle ore 13,25, riprende alle ore 14,30.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) invita i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 4.22.

La senatrice ZEDDA (*Fdl*) fa proprio l'emendamento 4.22, dichiarando contestualmente di ritirarlo.

Accogliendo l'invito del relatore DELLA PORTA (*Fdl*), l'emendamento 4.36 viene ritirato dai proponenti.

Previo parere contrario del relatore DELLA PORTA (*Fdl*) e del sottosegretario Giuseppina CASTIELLO viene quindi respinto l'emendamento 4.31.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) e il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprimono parere contrario sull'emendamento 4.32.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) si pone problematicamente sul parere poc'anzi espresso, osservando che l'emendamento, approvato dal Comitato per la legislazione, mira a scongiurare l'esclusione di responsabilità in caso di dolo.

Il PRESIDENTE, nel ritenere fondate le osservazioni del senatore Giorgis, dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 4.32.

Previo parere favorevole del relatore DELLA PORTA (*Fdl*) e del sottosegretario Giuseppina CASTIELLO la Commissione approva l'emendamento 4.39.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) e il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprimono quindi parere favorevole sull'emendamento 4.40.

I presentatori degli emendamenti 4.43, 4.44 e 4.45 riformulano quindi le rispettive proposte in un testo identico a quello dell'emendamento 4.40, 4.43 (testo 2), 4.44 (testo 2) e 4.45 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) e il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprimono quindi parere favorevole anche sulle proposte 4.43 (testo 2), 4.44 (testo 2) e 4.45 (testo 2).

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) osserva che l'emendamento 4.40 non reca alcuna proroga di termini e non dovrebbe essere reputato ammissibile.

Il PRESIDENTE precisa che molti emendamenti sono comunque stati reputati ammissibili dalla Presidenza in quanto comunque connessi alla proroga di un termine recato da disposizioni di legge.

Da ultimo, gli identici emendamenti 4.40, 4.43 (testo 2), 4.44 (testo 2) e 4.45 (testo 2) sono posti congiuntamente ai voti ed approvati.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) e il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprimono parere contrario sull'emendamento 4.42.

Dissente il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), osservando che la proposta reca esclusivamente interventi di coordinamento formale.

Interviene il PRESIDENTE, osservando che, a un più attento esame, l'approvazione della proposta emendativa potrebbe avere anche dei risvolti sostanziali.

Posto ai voti, l'emendamento 4.42 è respinto.

Il PRESIDENTE conferma l'accantonamento dell'emendamento 4.49.

Accogliendo l'invito del relatore DELLA PORTA (*FdI*), l'emendamento 4.56 viene ritirato dai proponenti.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprimono parere contrario sull'emendamento 4.57.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 4.57.

L'emendamento 4.57 viene quindi respinto.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprimono parere contrario sull'emendamento 4.65.

Il senatore CATALDI (*M5S*) si pone problematicamente sul parere contrario espresso dai relatori e dal Governo. L'emendamento, infatti, nel differire l'applicazione delle sanzioni del nuovo Codice della strada sino all'adozione di uno specifico intervento attuativo, tutela da un'applicazione indiscriminata delle norme tutti quei soggetti che, sulla base di regolari prescrizioni mediche, assumono medicinali contenenti sostanze psicotrope a scopo terapeutico, in piccole dosi non in grado compromettere la capacità di condurre il proprio veicolo.

Conclude invitando il Governo e la Presidenza a valutare la possibilità di accantonare momentaneamente l'emendamento, al fine di compiere ulteriori verifiche.

Il PRESIDENTE osserva che il Ministero competente ha già avviato, sul punto, le opportune interlocuzioni al fine di predisporre delle precise indicazioni da fornire alle Forze di polizia.

Il senatore CATALDI (*M5S*) dichiara infine di ritirare l'emendamento 4.65, riservandosi di presentare un ordine del giorno volto a recepirne il contenuto.

Accogliendo l'invito del relatore DELLA PORTA (*FdI*), l'emendamento 4.69 viene ritirato dai proponenti.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti dell'emendamento 4.74 a valutare l'opportunità di ritirare la proposta, stante l'avviso contrario formulato dal Ministero della salute al termine della propria istruttoria.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) reputa incomprensibile l'avviso contrario espresso dal relatore, che incide negativamente proprio sull'immagine del Governo e delle forze politiche di maggioranza. L'emendamento, infatti, si propone di salvaguardare le eccellenze nazionali di ricerca in ambito medico.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), nel riconoscere la fondatezza di quanto osservato dal senatore Manca, domanda l'accantonamento della proposta.

Infine, su proposta del PRESIDENTE, viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 4.74.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti dell'emendamento 4.76 a valutare l'opportunità di ritirarlo.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) nel lamentare l'indisponibilità del Ministero della salute a qualsiasi interlocuzione di merito sugli emendamenti 4.75 e 4.76, auspica che il Governo si mostri quanto meno disponibile all'accoglimento di un ordine del giorno volto a recepirne i contenuti.

Su proposta del PRESIDENTE, viene quindi disposto l'accantonamento dell'emendamento 4.76.

Facendo seguito ad un invito dei relatori, il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) dichiara di ritirare l'emendamento 4.85, riservandosi di presentare un ordine del giorno volto a recepirne i contenuti.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti degli emendamenti 4.87 e 4.88 a valutare l'opportunità di ritirarli.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 4.87.

La senatrice VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) fa quindi proprio l'emendamento 4.88, dichiarando contestualmente di ritirarlo.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprimono parere contrario sull'emendamento 4.92.

La senatrice VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) fa proprio l'emendamento 4.92, dichiarando contestualmente di ritirarlo.

Restano accantonate le proposte 4.99 e 4.97.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprimono parere contrario sull'emendamento 4.100.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*), firmatario della proposta, si dichiara sorpreso del parere contrario espresso dai relatori e dalla rappresentante del Governo. L'emendamento, infatti, interviene sulla delicata materia del *payback* sanitario (sottoposta a termini particolarmente stringenti da una normativa comunque non riconducibile all'operato dell'Esecutivo attualmente in carica), a tutela delle aziende di piccole e medie dimensioni fornitrici di dispositivi medici che abbiano un fatturato contabilizzato non superiore a 5 milioni di euro nell'anno di riferimento.

Considerato che la tematica è di natura trasversale (tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, infatti, si erano soffermate su di essa nel corso dell'esame dell'ultima legge di bilancio), sarebbe quanto meno opportuno che si potesse pervenire all'accoglimento, da parte del Governo, di un ordine del giorno ampiamente condiviso che recepisca i contenuti dell'emendamento.

Il PRESIDENTE osserva incidentalmente che le tematiche evocate dal senatore Manca non appaiono prive di fondamento.

Il senatore LISEI (*FdI*), nel comprendere le ragioni alla base di quanto osservato dal senatore Manca e nel ribadire la costante attenzione del Governo sulla delicata tematica del *payback* sanitario, attestata da uno stanziamento di un miliardo e 200 milioni di euro disposto dall'ultima legge di bilancio a tutela delle imprese del settore, osserva che non può tuttavia essere trascurato il fatto che la normativa vigente, poco elastica e inadeguata, è stata varata proprio dai passati Esecutivi di centro-sinistra.

Sulla base di quanto precede, non appare quindi possibile trovare una convergenza politica su di un ordine del giorno modellato esclusivamente sulla base dell'emendamento 4.100.

Replica a sua volta il senatore MANCA (*PD-IDP*), osservando che la postura politica assunta dal senatore Lisei nel proprio intervento – basata esclusivamente sul rinfacciare presunti errori e mancanze alla controparte – rende a priori impossibile raggiungere una sintesi politica sulle ragioni sottese all'emendamento 4.100.

Nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, insiste quindi per la votazione dell'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 4.100 è respinto.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprimono parere contrario sull'emendamento 4.101.

Il senatore LISEI (*FdI*) fa proprio l'emendamento 4.101, dichiarando contestualmente di ritirarlo e riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto.

Previo parere contrario del relatore DELLA PORTA (*FdI*) e del sottosegretario Giuseppina CASTIELLO, l'emendamento 4.104 è respinto.

Accogliendo l'invito del relatore DELLA PORTA (*FdI*), la senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 4.106.

Previo parere contrario del relatore DELLA PORTA (*FdI*) e del sottosegretario Giuseppina CASTIELLO, la Commissione respinge l'emendamento 4.109.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 4.0.7.

Il PRESIDENTE osserva incidentalmente che la proposta incide su di una proroga ancora vigente.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*), nell'obiettare che la proroga sarebbe per contro scaduta, ritira l'emendamento 4.0.7, riservandosi di presentare un ordine del giorno volto a recepirne il contenuto.

Da ultimo, previo parere favorevole del sottosegretario Giuseppina CASTIELLO, la Commissione approva l'emendamento 4.1000, a firma dei relatori.

Si passa quindi alla votazione delle proposte segnalate dai Gruppi riferite all'articolo 5.

Previo parere contrario del relatore DELLA PORTA (*FdI*) e del sottosegretario Giuseppina CASTIELLO, la Commissione respinge l'emendamento 5.9.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprimono quindi parere favorevole sull'emendamento 5.10 subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti (5.10 (testo 2), pubblicato in allegato).

Posto ai voti, l'emendamento 5.10 (testo 2) è approvato.

Accogliendo l'invito dei relatori, la senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 5.14.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprimono parere contrario sull'emendamento 5.16.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 5.16, si pone criticamente sul parere contrario formulato dal relatore Della Porta e dalla rappresentante del Governo. La proposta, infatti, avrebbe positive ricadute sui percorsi educativi, limitando altresì l'abbandono scolastico.

Dissente la senatrice ZEDDA (*FdI*), osservando che l'emendamento, qualora approvato, potrebbe porsi in contrasto con gli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il PRESIDENTE osserva incidentalmente che le osservazioni della senatrice Zedda non appaiono prive di fondamento.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nel rammentare che il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede anche degli obiettivi specifici per contrastare l'abbandono scolastico, osserva che l'approccio politico del Governo e delle forze di maggioranza sulla tematica appare eccessivamente sbilanciato sulla razionalizzazione amministrativa, trascurando altre problematiche non meno rilevanti.

L'emendamento 5.16 viene infine respinto.

Accogliendo l'invito del relatore DELLA PORTA (*FdI*), l'emendamento 5.20 viene ritirato dai proponenti.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprimono parere contrario sull'emendamento 5.21.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) si dichiara sorpreso dal parere contrario poc'anzi reso, in quanto dalle notizie in suo possesso risultava ancora in corso un'interlocuzione con i dicasteri competenti.

Il PRESIDENTE, nel riconoscere la fondatezza di quanto osservato dal senatore Giorgis, dispone infine l'accantonamento dell'emendamento 5.21 unitamente alla proposta 12.20, vertente su analoga materia.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprimono parere favorevole sull'emendamento 5.23, a condizione che venga riformulato in un testo identico a quello dell'emendamento 5.28, su cui il parere è, del pari, favorevole.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) accetta la riformulazione proposta e presenta l'emendamento 5.23 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE osserva che l'emendamento 5.27 risulta identico all'emendamento 5.28. Inoltre, anche le proposte 1.71, 2.0.6, 5.22, 5.24, 5.25, 5.26, 5.29, 5.30 e 5.0.7 potrebbero essere riformulate dai proponenti nello stesso testo dell'emendamento 5.28 (stante il tenore simile), potendosi così far luogo ad una votazione congiunta.

I proponenti degli emendamenti 1.71, 2.0.6, 5.22, 5.24, 5.25, 5.26, 5.29, 5.30 e 5.0.7 accolgono l'invito della Presidenza, riformulando le rispettive proposte nel senso da questa indicato (1.71 (testo 2), 2.0.6 (testo 2), 5.22 (testo 2), 5.24 (testo 2), 5.25 (testo 2), 5.26 (testo 2), 5.29 (testo 2), 5.30 (testo 2) e 5.0.7 (testo 2), pubblicati in allegato).

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) e il sottosegretario Giuseppina Castiello esprimono quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.71 (testo 2), 2.0.6 (testo 2), 5.22 (testo 2), 5.23 (testo 2) 5.24 (testo 2), 5.25 (testo 2), 5.26 (testo 2), 5.27, 5.29 (testo 2), 5.30 (testo 2) e 5.0.7 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.71 (testo 2), 2.0.6 (testo 2), 5.22 (testo 2), 5.23 (testo 2) 5.24 (testo 2), 5.25 (testo 2), 5.26 (testo 2), 5.27, 5.28, 5.29 (testo 2), 5.30 (testo 2) e 5.0.7 (testo 2) sono approvati.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.33, purché riformulato nel testo già trasmesso ai proponenti. Invita altresì i proponenti dell'emendamento 5.32 a riformularlo come l'emendamento 5.33.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 5.33 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dalla relatrice.

Il senatore LISEI (*FdI*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 5.32 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 5.33 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, gli identici 5.32 (testo 2) e 5.33 (testo 2) sono approvati.

L'emendamento 5.45 è accantonato.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 5.47.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) chiede il motivo della contrarietà.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO precisa che la proposta confligge con gli attuali contenuti della riforma del reclutamento del PNRR.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) chiede che l'emendamento sia posto in votazione.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.47 è posto ai voti e respinto.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 5.48.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'emendamento sia posto in votazione.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.48 è posto ai voti e respinto.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 5.50.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che si tratta di una proroga dei contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato, assegnato agli istituti scolastici per far fronte a situazioni deficitarie che mettono a rischio i servizi educativi.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO, pur ritenendo condivisibile la finalità dell'emendamento, osserva che non è possibile prorogare con norma la durata dei contratti a tempo determinato stipulati nel precedente anno scolastico. Questi, infatti, dovrebbero eventualmente essere ricostituiti *ex novo* sulla base della medesima procedura amministrativa già adottata in occasione dello scorso anno scolastico, che dovrà tener conto delle graduatorie nel frattempo aggiornate.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.50 è posto ai voti e respinto.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 5.54.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), in assenza dei proponenti, lo fa proprio e lo ritira.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.61 è posto ai voti e respinto.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sugli identici 5.62 e 5.63, purché riformulati nel testo già trasmesso ai proponenti.

Il senatore LISEI (*FdI*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 5.62 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dalla relatrice.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 5.63 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 5.62 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, gli identici 5.62 (testo 2) e 5.63 (testo 2) sono approvati.

L'emendamento 5.0.1 è accantonato.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.0.2 è posto ai voti e respinto.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 5.0.9 (testo 2) per mancanza di copertura finanziaria.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ne chiede l'accantonamento per una ulteriore verifica.

L'emendamento 5.0.9 (testo 2) è quindi accantonato.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.1000 dei relatori è approvato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6, segnalati dai Gruppi.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 6.3.

Il senatore LISEI (*FdI*), in assenza dei proponenti, lo fa proprio e ne chiede l'accantonamento.

L'emendamento 6.3 è quindi accantonato.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 6.4.

Il senatore LISEI (*Fdl*), in assenza dei proponenti, lo fa proprio e lo ritira.

Posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 6.7 (testo 2) è approvato.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) invita i proponenti a valutare il ritiro dell'emendamento 6.8 (testo 2).

Il senatore LISEI (*Fdl*), in assenza dei proponenti, lo fa proprio e ne chiede l'accantonamento, analogamente all'emendamento 6.3.

L'emendamento 6.8 (testo 2) è quindi accantonato.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 6.13 è già stato approvato, insieme agli identici 6.12 e 11.61 (testo 2).

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 6.14.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*), accogliendo l'invito del relatore, lo ritira.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7, segnalati dai Gruppi.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.1, in quanto la proroga di cui all'articolo 7 è finalizzata ad assicurare un'adeguata tempistica per risolvere le criticità riscontrate nella definizione dei contenziosi in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) chiede di accantonarlo.

L'emendamento 7.1 è accantonato.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.3.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ne chiede l'accantonamento, in quanto connesso all'emendamento 7.1.

L'emendamento 7.3 è accantonato.

È altresì accantonato l'emendamento 7.21, da esaminare insieme all'emendamento 7.0.4.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) segnala che il contenuto dell'emendamento 7.11 è analogo a quello di altre proposte di modifica poste in votazione gli scorsi anni, sempre con riferimento a decreti di proroghe normative, che – sebbene respinte – non erano state ritenute improponibili.

Il PRESIDENTE conferma la valutazione di improponibilità dell'emendamento 7.11.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.26.

Il senatore LISEI (*FdI*), in assenza dei proponenti, lo fa proprio e lo ritira.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.28.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) chiede di conoscere il motivo della contrarietà e di porre comunque in votazione l'emendamento.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) precisa che il differimento del termine non appare necessario, in quanto è stata attivata la piattaforma digitale destinata agli operatori del servizio di noleggio con conducente (NCC). Per facilitare l'adozione del sistema, il Ministero competente ha messo a disposizione un canale di assistenza integrato nella piattaforma, garantendo supporto tecnico e operativo.

Posto ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 7.28 è respinto.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 7.34 è posto ai voti e respinto.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 7.53, se riformulato nel testo già trasmesso ai proponenti.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 7.53 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore.

Posto ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 7.53 (testo 2) è approvato.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.59.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del relatore, lo ritira.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 7.64, identico agli emendamenti 7.61, 7.62, 7.63 e 12.23 riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, gli identici 7.61, 7.62, 7.63, 7.64 e 12.23 (testo 2) sono approvati.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 7.65 è posto ai voti e respinto.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede di accantonare gli emendamenti 7.69 e 7.75, per consentirne una rivalutazione da parte del Governo. Sottolinea, infatti, che oltre alla realizzazione di nuovi ponti, si prevede anche la messa in sicurezza di quelli esistenti, con un impegno di spesa non particolarmente rilevante.

Gli emendamenti 7.69 e 7.75 sono accantonati.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 7.76, purché riformulato nel testo già trasmesso ai proponenti. Analogamente, il parere è favorevole sugli emendamenti 7.77, 7.78, 7.79 e 7.80 se riformulati come l'emendamento 7.76.

La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 7.76 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dalla relatrice.

La senatrice GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) riformula l'emendamento 7.77 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dalla relatrice, identico all'emendamento 7.76 (testo 2).

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 7.78 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dalla relatrice, identico all'emendamento 7.76 (testo 2).

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) riformula l'emendamento 7.79 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dalla relatrice, identico all'emendamento 7.76 (testo 2).

Il senatore LISEI (*FdI*) riformula l'emendamento 7.80 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dalla relatrice, identico all'emendamento 7.76 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, gli identici 7.76 (testo 2), 7.77 (testo 2), 7.78 (testo 2), 7.79 (testo 2) e 7.80 (testo 2) sono approvati.

L'emendamento 7.81 è accantonato.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 7.84 è improponibile limitatamente al comma 4-ter.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdi*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.84 (per la parte proponibile).

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del relatore, lo ritira.

L'emendamento 7.85 è accantonato.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 7.91 (testo 2) è improponibile limitatamente al comma 4-bis.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 7.91 (testo 2), limitatamente al comma 4-ter.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea la necessità di prevedere strumenti idonei per consentire alle società che si aggiudicano appalti pubblici di servizi e forniture di assorbire eventuali variazioni di prezzi. Ricorda che, secondo le stime dell'ISTAT, la produzione industriale italiana è in continuo calo da due anni. Sarebbe preferibile stanziare risorse per contrastare questo declino, piuttosto che utilizzarle per la cosiddetta rottamazione delle cartelle fiscali.

Il PRESIDENTE segnala che l'emendamento 7.96, su argomento analogo, è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1337/17/1.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritira quindi l'emendamento 7.91 (testo 2) e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdi*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.98.

Il senatore CATALDI (*M5S*) lo ritira e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 7.100 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1337/19/1. Dispone quindi l'accan-

tonamento dell'emendamento 7.102, limitatamente al comma 4-*bis*, stante l'improponibilità del comma 4-*ter*.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.104.

Il senatore LISEI (*Fdl*), in assenza dei proponenti, lo fa proprio e lo ritira, preannunciando la possibilità di trasformarlo in ordine del giorno.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.110.

Il senatore LISEI (*Fdl*) lo ritira.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) esprime parere favorevole sull'emendamento 7.112. Invita i proponenti a riformulare l'emendamento 7.113 nello stesso testo dell'emendamento 7.112.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) riformula l'emendamento 7.113 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 7.112.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, gli identici 7.112 e 7.113 (testo 2) sono approvati.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.114 e 7.115, purché riformulati nell'identico testo già trasmesso ai proponenti.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 7.114 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore.

Il senatore LISEI (*Fdl*) riformula l'emendamento 7.115 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 7.114 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, gli identici 7.114 (testo 2) e 7.115 (testo 2) sono approvati.

L'emendamento 7.116 è accantonato.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.122.

Il senatore LISEI (*Fdl*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.122 e lo ritira.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.123.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) chiede il motivo della contrarietà.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) precisa che il differimento del termine non appare necessario in quanto è stata attivata la piattaforma digitale destinata agli operatori del servizio NCC.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che sia comunque posto in votazione.

Posto ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 7.123 è respinto.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) invita i proponenti degli emendamenti 7.128, 7.129, 7.130 e 7.131 a ritirarli.

Il senatore DE PRIAMO (*Fdl*), in qualità di primo firmatario dell'emendamento 7.128, chiede di conoscere la motivazione della contrarietà.

Su richiesta del ministro CIRIANI gli emendamenti 7.128, 7.130 e 7.131 sono accantonati.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 7.0.2 è posto in votazione e respinto.

L'emendamento 7.0.4 è accantonato, analogamente all'emendamento 7.21.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8 segnalati dai Gruppi.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) esprime parere contrario sul subemendamento 8.1000/1.

Il ministro CIRIANI esprime parere conforme a quello del relatore sul subemendamento 8.1000/1 e favorevole sull'emendamento 8.1000 dei relatori.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) chiede di conoscere la motivazione della contrarietà sul subemendamento.

Il ministro CIRIANI precisa che vi è già l'accordo per affrontare tale questione nell'ambito del decreto-legge in materia di reclutamento, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni (cosid-

detto « decreto PA ») che dovrebbe essere adottato dal Consiglio dei ministri lunedì prossimo.

Con distinte votazioni, il subemendamento 8.1000/1 è respinto, mentre l'emendamento 8.1000 dei relatori è approvato.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 8.1.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) invita i proponenti a ritirare gli identici 8.3 e 8.4.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 8.3.

Gli emendamenti 8.3 e 8.4 sono quindi accantonati.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 8.6.

Il ministro CIRIANI, nel concordare con la relatrice, precisa che la questione dell'aumento delle tariffe consolari sarà affrontata in altro provvedimento.

La senatrice VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 8.6 e lo ritira.

L'emendamento 8.0.1 è accantonato.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene assolutamente inaccettabile la proposta dell'emendamento 8.0.1 di riaprire dopo trent'anni il termine per la riacquisizione della cittadinanza italiana per coloro che l'hanno perduta per naturalizzazione. Sottolinea che si tratta di persone che non hanno alcun legame con il territorio e non conoscono neanche la lingua italiana. Appare del tutto improprio, poi, che una tale misura sia adottata nell'ambito del decreto-legge in titolo.

Il senatore LISEI (*FdI*) precisa che si tratta di persone con doppia cittadinanza, che hanno perduto quella italiana avendo dovuto esercitare l'opzione.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9 segnalati dai Gruppi.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 9.1 è posto in votazione e respinto.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 9.0.1, se riformulato nel testo già trasmesso ai proponenti. Invita altresì a riformulare l'emendamento 12.15 come l'emendamento 9.0.1 (testo 2).

Il senatore CATALDI (*M5S*) riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, l'emendamento 9.0.1, nel senso indicato dal relatore.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, l'emendamento 12.15, identico all'emendamento 9.0.1 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, gli identici 9.0.1 (testo 2) e 12.15 (testo 2) sono approvati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 segnalati dai Gruppi.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 10.1. Invita i proponenti degli emendamenti 10.19, 10.20, 10.21 e 10.0.2 a riformularli nello stesso testo dell'emendamento 10.1.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 10.19 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 10.1.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) riformula l'emendamento 10.20 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 10.1.

Il senatore CATALDI (*M5S*) riformula l'emendamento 10.21 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 10.1.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) riformula l'emendamento 10.0.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 10.1.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, gli identici 10.1, 10.19 (testo 2), 10.20 (testo 2), 10.21 (testo 2) e 10.0.2 (testo 2) sono approvati.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 10.2, purché riformulato nello stesso testo dell'emendamento 10.41. Rivolge analogo invito ai proponenti degli emendamenti 10.3 e 10.22, non segnalati.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 10.2 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 10.41.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) riformula l'emendamento 10.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 10.41.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) riformula l'emendamento 10.22 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 10.41.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, gli identici 10.41, 10.2 (testo 2), 10.3 (testo 2) e 10.22 (testo 2) sono approvati.

In esito a distinte votazioni, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 10.7, 10.9 e 10.18 sono respinti.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 10.23, se riformulato come l'emendamento 10.4.

Il senatore CATALDI (*M5S*) riformula l'emendamento 10.23 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 10.4.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, gli identici 10.4 e 10.23 (testo 2) sono approvati.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 10.28.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ne chiede l'accantonamento, segnalando la necessità di tenere in considerazione la situazione di grave carenza di organico dei giudici di pace.

L'emendamento 10.28 è accantonato.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 17,05.

Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 10.33.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) lo ritira.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 10.34.

I senatori NICITA (*PD-IDP*) e MAGNI (*Misto-AVS*) chiedono di sottoscriverlo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) osserva che l'emendamento è analogo alla proposta 10.28, precedentemente accantonata.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 10.34.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 10.36 è posto in votazione e respinto.

Sono quindi posti in votazione, con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, gli identici 10.37, 10.38 e 10.39, che risultano approvati.

È quindi posto ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 10.43, che viene respinto.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 10.44, purché riformulato nel testo già trasmesso ai proponenti.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 10.44 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 10.44 (testo 2) è approvato.

L'emendamento 10.0.1 è accantonato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11 segnalati dai Gruppi.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 11.7.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del relatore, lo ritira.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 11.13 è posto in votazione e respinto.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 11.14 è ritirato, per la trasformazione in ordine del giorno.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 11.21, 11.24, e 11.43.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 11.21.

Il senatore DE PRIAMO (*Fdl*) ritira l'emendamento 11.24.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 11.43.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) esprime parere contrario sull'emendamento 11.44.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) lo ritira.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 11.45.

Su richiesta del senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), l'emendamento 11.45 è accantonato.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) esprime parere favorevole sull'emendamento 11.50 (testo 2). Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 11.58, 11.59, 11.60 e 21.26 se riformulati nel medesimo testo dell'emendamento 11.50 (testo 2).

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 11.58 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 11.50 (testo 2).

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) riformula l'emendamento 11.59 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 11.50 (testo 2).

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 11.60 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 11.50 (testo 2).

Il senatore DE PRIAMO (*Fdl*) riformula l'emendamento 21.26 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 11.50 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, gli identici 11.50 (testo 2), 11.58 (testo 2), 11.59 (testo 2), 11.60 (testo 2) e 21.26 (testo 2) sono approvati.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) esprime parere favorevole sull'emendamento 11.54. Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 11.79, 11.80, 11.82 e 19.36, se riformulati nel medesimo testo dell'emendamento 11.54.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula, rispettivamente, gli emendamenti 11.79 e 19.36 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 11.54.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) riformula l'emendamento 11.80 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 11.54.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) riformula l'emendamento 11.82 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 11.54.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, gli identici 11.54, 11.79 (testo 2), 11.80 (testo 2), 11.82 (testo 2) e 19.36 (testo 2) sono approvati.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) esprime parere contrario sull'emendamento 11.55.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere contrario.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) esprime rammarico per l'indisponibilità del Governo a considerare la possibilità di differire al 31 dicembre 2030 lo svolgimento delle procedure competitive e dell'assegnazione del servizio di vulnerabilità in favore dei clienti in condizione di povertà energetica. Auspica che, seppure non in questa sede, il Governo nei prossimi mesi intervenga per contrastare l'aumento del costo energetico, che si prevede sarà addirittura del 40 per cento.

Posto ai voti, l'emendamento 11.55 è respinto.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) esprime parere favorevole sull'emendamento 11.57, peraltro identico alla proposta 11.56.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, gli identici 11.57 e 11.56 sono approvati.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti l'emendamento 11.64, che risulta approvato.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 11.65 è posto in votazione e respinto.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 11.72.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede al Governo se sia fondata la notizia che il tema del riutilizzo delle acque reflue a fini irrigui sarà affrontato in altra sede.

Il ministro CIRIANI conferma che la questione è affrontata nell'ambito del decreto-legge n. 208 del 31 dicembre 2024, cosiddetto « decreto emergenze », recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Atto Camera n. 2184).

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), preso atto delle rassicurazioni del Governo, in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 11.72 e lo ritira preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 11.74 e 11.84 a trasformarli in altrettanti ordini del giorno.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) accoglie l'invito del relatore. Ritira pertanto gli emendamenti 11.74 e 11.84, preannunciandone la trasformazione in altrettanti ordini del giorno.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 11.0.2.

In assenza della proponente, il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) lo fa proprio.

Posto ai voti con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 11.0.2 è respinto.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere contrario sul subemendamento 11.1000/1. Invita i proponenti degli emendamenti 11.51, 11.52 e 11.53 a riformularli in un testo identico all'emendamento 11.1000.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere contrario sul subemendamento 11.1000/1 e favorevole sull'emendamento 11.1000 dei relatori.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) riformula l'emendamento 11.51 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 11.1000.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 11.52 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 11.1000.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) riformula l'emendamento 11.53 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 11.1000.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, gli identici 11.1000, 11.51 (testo 2), 11.52 (testo 2) e 11.53 (testo 2) sono approvati.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12 segnalati dai Gruppi.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti sostanzialmente identici 12.4, 12.5 e 12.8.

Posti congiuntamente ai voti con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti sostanzialmente identici 12.4, 12.5 e 12.8 sono respinti.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 12.15 (testo 2) è già stato approvato insieme all'identico 9.0.1 (testo 2).

L'emendamento 12.21 è accantonato.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 12.32.

Il senatore LISEI (*FdI*) ne chiede l'accantonamento.

L'emendamento 12.32 è quindi accantonato.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 12.40 è posto in votazione e respinto.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 12.47.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ricorda che vi era l'intesa per trovare una soluzione per il settore della moda.

Il PRESIDENTE precisa che, ad avviso del Governo, la proroga al 30 giugno 2025 dell'integrazione al reddito per gli operatori del settore della moda incide sul PNRR. In ogni caso, dispone l'accantonamento dell'emendamento 12.47.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 12.48.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede di conoscere il motivo della contrarietà.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere contrario, sottolineando che vi sarebbe una incoerenza con il quadro normativo di riferimento, oltre a problemi di copertura.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole del Partito democratico, esprimendo rammarico per il mancato accoglimento della proposta.

Posto ai voti, l'emendamento 12.48 è respinto.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 12.49 è posto in votazione e respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che gli identici emendamenti 12.50, 12.51 e 12.52 sono improponibili.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ricorda che il Governo si era impegnato a effettuare verifiche sulla possibilità di prorogare le misure di sostegno al reddito per gli operatori del settore della moda.

Il PRESIDENTE ricorda che sul medesimo argomento è stato accantonato l'emendamento 12.47 del senatore Magni. Qualora il Governo modificasse il parere contrario, tutti gli emendamenti sullo stesso tema sarebbero posti in votazione, previa revoca dell'improponibilità. In ogni caso, in assenza di un accordo unanime, conferma la dichiarazione di improponibilità.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 12.56, in quanto gli oneri sono privi di copertura finanziaria.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 12.56, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 12.60, in quanto suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in particolare in termini di minori entrate contributive.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ne chiede l'accantonamento in analogia all'emendamento 12.32.

L'emendamento 12.60 è quindi accantonato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13 segnalati dai Gruppi.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 13.5 (testo 2) è posto in votazione e respinto.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere contrario sugli identici 13.6 e 13.8.

La senatrice VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 13.6 e lo ritira.

Con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 13.8 è posto in votazione e respinto.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 13.14, se riformulato in un testo identico all'emendamento 13.46 (testo 2), a sua volta derivante da una proposta di riformulazione. Invita quindi i proponenti degli emendamenti 13.45 e 13.47 a riformularli in tal senso.

Il senatore LISEI (*FdI*) riformula l'emendamento 13.14 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 13.46 (testo 2).

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) riformula l'emendamento 13.45 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 13.46 (testo 2).

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) riformula l'emendamento 13.47 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 13.46 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, gli identici 13.14 (testo 2), 13.45 (testo 2), 13.46 (testo 2) e 13.47 (testo 2) sono approvati.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 13.16 (testo 2), derivante da una proposta di riformulazione, è posto in votazione e approvato.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 13.17.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) lo ritira.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sugli identici 13.19, 13.20 e 13.21.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, gli identici 13.19, 13.20 e 13.21 sono approvati.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 13.26 è posto in votazione e respinto.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare, rispettivamente, gli emendamenti 13.27 e 13.29.

Il senatore LISEI (*FdI*) ritira l'emendamento 13.27. In assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 13.29 e lo ritira.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 13.38 è posto in votazione e approvato.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sugli identici 13.39 e 13.41, secondo un testo già trasmesso ai proponenti. Precisa che, pur non trattandosi di emendamenti segnalati, sulla proposta vi è un accordo trasversale.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme al relatore.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 13.39 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) riformula l'emendamento 13.41 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 13.39 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 13.39 (testo 2) e 13.41 (testo 2) sono approvati.

Il senatore LISEI (*FdI*) ritira l'emendamento 13.48, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

L'emendamento 13.0.1 è accantonato per esaminarlo insieme all'emendamento 3.178.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14 segnalati dai Gruppi.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 14.3, in quanto la norma risulta ridondante.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritira l'emendamento 14.3.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, gli identici 14.4, 14.7 e 14.8 sono posti in votazione e respinti.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 14.9, se riformulato nel medesimo testo dell'emendamento 15.4. Invita i proponenti degli emendamenti 15.3, 15.5 (testo 2), 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13 e 15.14 a riformularli come l'emendamento 15.4.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) riformula l'emendamento 14.9 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 15.4.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 15.3, in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 15.4.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) riformula gli emendamenti 15.6 e 15.12 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 15.4.

La senatrice VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), in assenza della proponente, fa propri gli emendamenti 15.7 e 15.13 e li riformula in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 15.4.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 15.8 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 15.4.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) riformula gli emendamenti 15.9 e 15.14 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 15.4.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) riformula l'emendamento 15.10 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 15.4.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 15.11 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 15.4.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, gli identici 14.9 (testo 2), 15.3 (testo 2), 15.4, 15.6

(testo 2), 15.7 (testo 2), 15.8 (testo 2), 15.9 (testo 2), 15.10 (testo 2), 15.11 (testo 2), 15.12 (testo 2), 15.13 (testo 2) e 15.14 (testo 2) sono approvati.

Viene poi approvato l'emendamento 15.5 (testo 3), derivante da una proposta di riformulazione dei relatori e del Governo, accolta dai proponenti.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 14.10.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) lo ritira.

L'emendamento 14.13 (testo 2) è accantonato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) si rimette al Governo sull'emendamento 15.1.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole.

Posto in votazione, l'emendamento 15.1 è approvato.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 15.2.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) chiede una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 18,15, riprende alle ore 18,35.

Riprendono i lavori.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) chiede di annullare la votazione sull'emendamento 15.1, precisando di non aver potuto esprimere il proprio parere, in considerazione della fase concitata della seduta.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ritiene che non si possa procedere a una nuova votazione. Si potrebbe creare un precedente che consentirebbe di annullare tutte le votazioni solo adducendo il motivo di non essere riusciti a seguire i lavori per l'eccessivo brusio.

Il ministro CIRIANI prospetta di riformulare l'emendamento 15.1, fissando il termine al 2027, per una soluzione di mediazione.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) insiste per fissare il termine al 2026.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ricorda che, nella precedente legislatura, la Lega ha proposto e fatto approvare un emendamento – presentato dall'allora deputato Belotti – in occasione dell'approvazione della legge delega n. 86 del 2019 di riforma dello sport, che prevedeva la creazione in ogni *club* professionistico di una « consulta dei tifosi », con diritto di rappresentanza alle riunioni dei consigli di amministrazione delle società sportive. Il termine originariamente previsto per l'attuazione di tale norma fu prorogato di un anno, ma con l'impegno del Governo, attraverso un ordine del giorno sottoscritto da tutte le forze politiche, di abrogarla.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ribadisce di non condividere l'emendamento nella sua attuale formulazione e di non poter votare a favore.

Il PRESIDENTE ritiene che, a prescindere dalla confusione, sarebbe preferibile annullare la votazione, dal momento che non c'è accordo tra i relatori.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ribadisce la propria contrarietà all'annullamento della votazione sull'emendamento 15.1.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'eccessivo brusio durante la fase della espressione dei pareri e della votazione sull'emendamento 15.1, annulla la votazione, per consentire ai relatori di chiarire con esattezza il proprio parere.

Si passa pertanto nuovamente alla votazione dell'emendamento 15.1.

A seguito di un'interlocuzione e di un approfondimento istruttorio, il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), anche a nome dei correlatori Pirovano e Della Porta, propone di riformulare l'emendamento 15.1, sostituendo il termine del 31 dicembre 2028 con il 31 dicembre 2027.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) esprime forti critiche sulla decisione di procedere a una nuova votazione, per di più modificando il testo dell'emendamento.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) sottolinea che l'introduzione di una rappresentanza dei tifosi all'interno del consiglio di amministrazione non è applicabile alle società quotate in borsa. Pertanto, pur comprendendo che si sia trovata una mediazione per superare la situazione di stallo venutasi a creare tra le forze politiche della maggioranza, sarebbe preferibile risolvere il problema in modo strutturale, abrogando la norma che istituisce la consulta dei tifosi. Tra l'altro, si dovrebbe tenere conto dei problemi di legalità che riguardano il tifo organizzato e salvaguardare il settore del calcio, che è molto importante per il PIL italiano.

Il senatore CATALDI (*M5S*), nel condividere le considerazioni del senatore Manca, solleva obiezioni soprattutto sul metodo che si è inteso adottare. Esprime quindi netta contrarietà sulla scelta di ripetere la votazione per di più su un testo che nel frattempo è stato modificato.

Il PRESIDENTE, pur comprendendo le ragioni dei senatori Magni e Cataldi, ritiene di non poter fare altro che confermare la decisione di procedere nel modo indicato, assumendosene la responsabilità, in ragione della situazione determinatasi durante i lavori della Commissione.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 15.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore.

Si passa alla votazione dell'emendamento 15.1 (testo 2).

In sede di dichiarazione di voto, la senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) si associa alle considerazioni del senatore Manca, ricordando che il problema dell'infiltrazione della criminalità organizzata nelle tifoserie di calcio è così grave da aver giustificato l'istituzione di un Comitato all'interno della Commissione parlamentare antimafia che si occupa proprio di tale aspetto. A suo avviso, sarebbe preferibile che il Parlamento abrogasse la norma in discussione, come del resto già concordato.

Va dato atto al senatore Lotito di essersi opposto con fermezza, in qualità di presidente di una società di calcio, alle pressioni della tifoseria. Ricorda altresì che sono in corso inchieste giudiziarie proprio sulle infiltrazioni criminali nelle tifoserie di altre squadre di calcio. Sarebbe pertanto un segnale importante di legalità se i relatori e il Governo proponessero una diversa riformulazione dell'emendamento, tesa a favorire l'abrogazione della norma che consente al tifo organizzato di incidere sull'assetto societario calcistico.

Per quanto riguarda l'ordine dei lavori, ritiene che si stia stabilendo un precedente importante, consentendo di giustificare l'annullamento del voto ogni volta che vi sia confusione.

Il PRESIDENTE sottolinea che anche nei lavori dell'Assemblea a volte si ricorre all'annullamento del voto. Chiede quindi ai relatori e al

rappresentante del Governo se intendono accogliere la proposta della senatrice Musolino.

I relatori PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) e DELLA PORTA (*FdI*) confermano il parere favorevole sull'emendamento 15.1 (testo 2).

Anche il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO ribadisce il parere favorevole sulla riformulazione.

Posto ai voti, l'emendamento 15.1 (testo 2) è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 15.2.

Il senatore LISEI (*FdI*) chiede che sia accantonato.

L'emendamento 15.2 è accantonato.

È quindi ricordata l'approvazione degli identici 15.3 (testo 2), 15.4, 15.6 (testo 2), 15.7 (testo 2), 15.8 (testo 2), 15.9 (testo 2), 15.10 (testo 2), 15.11 (testo 2), 15.12 (testo 2), 15.13 (testo 2) e 15.14 (testo 2), votati insieme all'emendamento 14.9 (testo 2).

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16 segnalati dai Gruppi.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 16.2.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) esprime considerazioni molto critiche sull'articolo 16, che determina la reviviscenza di norme, relative all'attività del Comitato per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 192 del 2024.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) aggiunge la propria firma all'emendamento in esame e si associa alle considerazioni del senatore Giorgis. Sottolinea che le norme dichiarate incostituzionali devono ritenersi espunte dall'ordinamento giuridico, quindi non è ammissibile neanche farvi richiamo, come invece accade all'articolo 16, che fa riferimento ai commi da 791 a 801-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022. Chiede quindi di accantonare l'emendamento per una verifica approfondita.

Il ministro CIRIANI osserva che il decreto-legge in esame è stato emanato dal Presidente della Repubblica.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), nell'associarsi alle considerazioni del senatore Giorgis, annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 16.2 e lo sottoscrive.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) aggiunge la propria firma e quella del senatore Cataldi.

Posto ai voti, l'emendamento 16.2 è respinto.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 16.3.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore CATALDI (*M5S*) invita il Governo a rivedere il parere espresso su un emendamento che, in via subordinata rispetto a quello precedente, consente comunque di tenere conto della sentenza della Corte costituzionale.

Posto ai voti, l'emendamento 16.3 è respinto.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 16.4 è posto ai voti e respinto.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 16.5 (testo 2).

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento in esame e il successivo 16.7 consentono al Governo di modificare l'articolo 16, in modo che sia interpretato in conformità alla citata sentenza della Corte costituzionale. Ritiene pertanto incomprensibile il parere contrario.

Replica quindi al Ministro, sottolineando che anche la legge n. 86 del 2024 in materia di autonomia differenziata è stata promulgata dal Presidente della Repubblica e successivamente dichiarata in parte incostituzionale. Ciò accade perché il sindacato di legittimità costituzionale, nell'ordinamento italiano, è successivo all'entrata in vigore e spetta alla Corte costituzionale.

Posto ai voti, l'emendamento 16.5 (testo 2) è respinto.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti l'emendamento 16.7, che risulta respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17 segnalati dai Gruppi.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 17.3 e 17.4 (testo 2).

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) ricorda che dovrebbe essere in corso una interlocuzione con il Governo per una proroga del termine di un anno anziché due.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) precisa che vi è la contrarietà del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritira l'emendamento 17.3, per trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 17.4 (testo 2), preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Il relatore DELLA PORTA invita i proponenti a ritirare l'emendamento 17.0.1.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) lo ritira.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti l'emendamento dei relatori 17.0.1000, che risulta approvato.

Non essendovi emendamenti segnalati all'articolo 18, si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19 segnalati dai Gruppi.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato all'unanimità l'emendamento 19.1.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 19.13.

Il senatore LISEI (*FdI*), in assenza dei proponenti, lo fa proprio e lo ritira, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

In esito a distinte votazioni, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 19.23 e 19.24.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 19.25.

Il senatore LISEI (*Fdl*) lo ritira.

Gli emendamenti 19.31 e 19.37 sono accantonati.

In esito a distinte votazioni, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 19.53, 19.55 e 19.69, nonché gli identici 19.71 e 19.72.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 19.78.

Il senatore LISEI (*Fdl*), in assenza dei proponenti, lo fa proprio e lo ritira.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) esprime parere favorevole 19.0.4, se riformulato in un testo già trasmesso ai proponenti. Il parere sarebbe favorevole anche sull'emendamento 19.0.2, purché riformulato come l'emendamento 19.0.4.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) ritira l'emendamento 19.0.2, purché nella riformulazione proposta dal Governo, oltre a prevedere la proroga per il tavolo tecnico sul contenzioso relativo alle istanze di rimborso del sisma del 1990, si affronti anche la questione di chi ha presentato l'istanza entro i termini.

Il PRESIDENTE dà lettura della proposta di riformulazione dell'emendamento 19.0.4.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 19.0.4 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) sottoscrive l'emendamento 19.0.4 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 19.0.4 (testo 2) è approvato all'unanimità.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdl*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 19.0.7.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) lo ritira.

L'emendamento 19.0.12 è accantonato.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 19.0.15.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) lo ritira, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 19.0.20.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) lo ritira.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 19.1000 dei relatori è approvato.

Il rappresentante del GOVERNO invita i relatori a ritirare l'emendamento 19.1001.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) lo ritira.

Si passa all'esame dell'emendamento 19.0.1000 dei relatori.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) chiede di espungere la lettera *j*) che fa riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) si dichiara disponibile ad accogliere la richiesta del senatore Durnwalder.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede di conoscere i criteri con cui sono state individuate le nuove Province da includere nella sperimentazione sul nuovo modello di valutazione in materia di disabilità.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 19.0.1000 dei Relatori, per un approfondimento istruttorio.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20 segnalati dai Gruppi.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 20.1.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) lo ritira.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato all'unanimità l'emendamento 20.2.

L'emendamento 20.3 è accantonato.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 20.0.2, se riformulato in un testo già trasmesso alla proponente. Invita altresì la proponente dell'emendamento 5.21 a riformularlo come l'emendamento 20.0.2.

La senatrice GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) riformula l'emendamento 20.0.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 5.21 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 20.0.2 (testo 2). Chiede inoltre di aggiungere le firme del senatore Parrini e delle senatrici Malpezzi e Valente.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) chiede di aggiungere la propria firma.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 20.0.2 (testo 2) e chiede di aggiungere la firma del senatore Lisei.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, gli identici 20.0.2 (testo 2) e 5.21 (testo 2) sono approvati.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 21 segnalati dai Gruppi.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 21.1, che risulta respinto.

È quindi posto in votazione, con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 21.5, che è approvato.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 21.6, che risulta respinto.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere contrario sugli identici 21.7, 21.8 e 21.9.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene molto grave la soppressione retroattiva della multa nei confronti degli ultracinquantenni che si sono sottratti non solo al dovere di solidarietà di vaccinarsi contro il Covid, misura che ha consentito di sconfiggere la pandemia, ma anche al pagamento della sanzione per l'inottemperanza all'obbligo vaccinale. In questo modo si trasmette il messaggio che è avvantaggiato chi è più disinvolto e spregiudicato. Ritiene che tale approccio sia del resto coerente con l'indirizzo politico di un Governo che spesso ricorre a condoni e satorie.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) rileva che, con questa disposizione, si premiano coloro che vengono meno ai doveri di solidarietà, senza tenere conto che in una società la libertà individuale non deve danneggiare quella collettiva. Si trasmette così un messaggio negativo dal punto di vista della convivenza civile e dell'educazione civica. Ricorda che ormai la campagna elettorale è finita e sarebbe opportuno quindi rinunciare alla norma che estingue il pagamento delle multe.

Il senatore LISEI (*FdI*) sottolinea che tale disposizione è un segnale per chiudere i procedimenti pendenti. Ricorda che nel corso delle audizioni presso la Commissione di inchiesta sull'emergenza pandemica è emerso che spesso tali sanzioni sono annullate in caso di ricorsi; inoltre vi sono difficoltà a recuperare il pagamento della sanzione, come sottolineato anche dalla rivista telematica dello Studio Cataldi.

Il senatore CATALDI (*M5S*) fa presente che la rivista dello Studio Cataldi, come tutte le riviste giuridiche, ospita differenti interpretazioni normative. Quanto al merito della questione, la soluzione individuata dal Governo non chiude il contenzioso pendente, ma introduce piuttosto trattamenti discriminatori nei confronti di chi ha pagato la multa, a cui andrebbe pertanto restituito l'importo versato.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede di conoscere gli oneri recati dalla norma in esame.

Il PRESIDENTE precisa che in realtà non vi è una previsione di spesa, in quanto le somme già pagate restano nelle casse dello Stato. Inoltre, le entrate da sanzioni non sono cifrate nei tendenziali di finanza pubblica.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene che si rinunci a un potenziale introito, seppure indeterminato.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, gli identici 21.7, 21.8 e 21.9 sono respinti.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 21.13 è posto in votazione e approvato.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 21.19. Invita i proponenti dell'emendamento 21.16 a riformularlo in un testo identico all'emendamento 21.19.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO si rimette alla Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che le disposizioni della legge n. 124 del 2015 (cosiddetta legge Madia) sulla inconferibilità di incarichi dirigenziali o di vertici amministrativi entro due anni dallo svolgimento di una carica in un organo politico è già stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 251 del 2016. Ritiene opportuno quindi sopprimere tale divieto anche per assessori, sindaci e consiglieri comunali.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) osserva che l'approvazione dell'emendamento in esame determinerebbe l'effetto paradossale che un sindaco, già il giorno dopo la conclusione dell'incarico, potrebbe essere nominato amministratore di una società partecipata dello stesso Comune che ha amministrato per anni.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 21.16 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 21.19.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 21.19.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 21.19 e 21.16 (testo 2) sono approvati.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 21.21, se riformulato nel testo già trasmesso ai proponenti,

che proroga l'entrata in vigore del divieto degli xenotrapianti al 31 dicembre 2025, invece del 1° gennaio 2031 previsto dal testo originario.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ricorda che si tratta di due settori normativi: quello degli xenotrapianti e quello delle analisi per la verifica degli effetti dell'uso di alcol e sostanze stupefacenti. Si proroga il termine a fine anno, per dare il tempo ai Ministeri competenti di modificare la disciplina vigente.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) osserva che una proroga di sei mesi nel campo della ricerca è del tutto insufficiente.

Il PRESIDENTE sottolinea di essere disponibile a votare a favore solo se il termine è prorogato di sei mesi.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ringrazia i relatori e il Governo per aver reso più condivisibile la proposta. Diversamente, il voto del Gruppo M5S sarebbe contrario.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) precisa che, secondo la senatrice Cattaneo, prima firmataria dell'emendamento in esame, nel campo della ricerca è necessaria una programmazione di lungo periodo. Pertanto, non ritiene di poter accogliere la proposta di riformulazione, con una proroga di soli sei mesi.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) chiede di accantonare l'emendamento, per consentire una interlocuzione tra i relatori e la senatrice Cattaneo.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 21.21 e del successivo 21.22.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 21.24.

Il ministro CIRIANI concorda con il relatore.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 21.24 e lo ritira.

L'emendamento 21.25 è accantonato.

Si passa all'emendamento 21.0.2, già dichiarato improponibile.

Il senatore MATERA (*FdI*) ne prospetta la riformulazione in un testo 2, prevedendo che il termine stabilito dalla legge n. 56 del 2014, in base al quale sono ineleggibili a presidente della Provincia i sindaci il cui

mandato scada prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni, non si applica per il 2025 e il 2026. Il testo originario in realtà prevedeva l'abrogazione di questa norma, mentre nel testo 2 ci si limiterebbe a rinviare l'entrata in vigore della disposizione, come del resto si è già fatto negli scorsi anni.

Il PRESIDENTE revoca la dichiarazione di improponibilità sull'emendamento 21.0.2, per consentire che il nuovo testo sia posto ai voti.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO si rimette alla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 21.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato, è approvato.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento dei relatori Coord. 1, per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Il PRESIDENTE sospende la seduta, con l'avviso che alla ripresa si passerà alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati.

La seduta, sospesa alle ore 20,20, riprende alle ore 21,10.

Il PRESIDENTE annuncia che si procederà all'esame degli emendamenti accantonati.

Sull'emendamento 1.46, vertente sulla medesima tematica degli emendamenti 1.0.17, 1.0.18, 2.28 e 3.0.2, intervengono, per svolgere rilievi e chiedere delucidazioni, i senatori PARRINI (*PD-IDP*), MANCA (*PD-IDP*) e MATERA (*FdI*).

Previo parere favorevole con riformulazione proposta dai relatori e dal Governo e accolta dai proponenti, gli identici emendamenti 1.46 (testo 2), 1.101 (testo 2), 1.0.17 (testo 3), 1.0.18 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.28 (testo 2), 3.84 (testo 2), 3.0.1 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 7.22 (testo 2) e 7.0.5 (testo 2) sono posti contestualmente in votazione e approvati.

L'emendamento 1.54 è poi ritirato.

Sull'emendamento 1.85, identico al 3.37, converge il parere favorevole con riformulazione, accolta dai relativi presentatori, del Governo e dei relatori.

Messe contestualmente in votazione, le suddette proposte emendative 1.85 (testo 2) e 3.37 (testo 2) vengono approvate.

L'emendamento 1.131 (testo 2), acquisito il parere contrario del Governo e messo ai voti, è respinto.

Gli identici emendamenti 1.140 e 1.0.22, messi in votazione con la riformulazione in un testo 2, proposta dal Governo e accettata dai presentatori, sono approvati.

In seguito, l'emendamento 1.1000 dei relatori viene ritirato.

L'emendamento 2.9 (testo 2), messo in votazione, è respinto.

L'emendamento 2.10 (testo 2), su cui il Governo esprime parere contrario, messo in votazione, viene respinto.

A seguito della proposta di riformulazione presentata dai relatori e dal Governo e accolta dai proponenti, l'emendamento 2.18 viene riformulato in un testo 2 e approvato.

L'emendamento 2.22, messo in votazione con la riformulazione in un testo 2, proposta dal Governo e accettata dal presentatore, senatore BALBONI (*FdI*), è approvato.

L'emendamento 2.31 riformulato, a seguito del parere favorevole dei relatori e del Governo, in un testo 2 e l'emendamento 21.25, di identico contenuto, messi contestualmente ai voti previo parere favorevole del Governo e dei relatori, sono approvati.

L'emendamento 2.33, su cui il Governo si esprime negativamente, messo ai voti, è respinto.

L'emendamento 2.37 è ritirato, con riserva di presentazione di un ordine del giorno.

L'emendamento 2.39, messo in votazione, previo parere contrario dei relatori e del Governo, viene respinto.

Relativamente all'emendamento 3.3, su cui il Governo esprime parere contrario, il senatore PARRINI (*PD-IDP*) svolge una dichiarazione di voto nella quale, dopo aver ringraziato i relatori e il ministro Ciriani per l'approfondimento svolto e l'attenzione dimostrata, rileva criticamente come non siano condivisibili gli argomenti addotti dal Governo nel motivare la relativa contrarietà all'emendamento stesso.

In proposito, fa riferimento a una nota esplicativa del Ministero dell'economia e delle finanze dove si riconosce apertamente che il previsto fondo per i risarcimenti delle persone vittime dei crimini nazifascisti e di

stragi, pari a 60 milioni di euro, risulta palesemente insufficiente a soddisfare tutte le legittime richieste risarcitorie.

Stigmatizza quindi la circostanza per cui tale incapienza finanziaria viene ormai considerata dall'Esecutivo come un dato di fatto non modificabile.

Peraltro, il Ministero dell'economia e delle finanze è responsabile del ritardo di oltre un anno per l'emanazione del relativo regolamento di accesso al fondo, palesando, di tal guisa, quella che può essere definita una vera e propria condotta ostruzionistica che, di fatto, è volta a dissuadere, in ultima analisi, i cittadini titolari di un diritto ad esercitarlo.

A suo avviso, ci si trova di fronte ad un problema assai grave, che concerne soprattutto persone anziane, e rispetto alle quali il Governo ha la responsabilità di assumere una chiara posizione, anche perché le somme contenute nel suddetto fondo andranno a breve ad esaurirsi.

Per ultimo, tiene a sottolineare come non abbia più senso parlare, rispetto a tale problematica, del contenzioso con la Germania perché, dal 2022, a seguito dell'accordo intercorso con questo Paese, solo l'Italia risulta responsabile dei risarcimenti.

Auspica, pertanto, che la propria proposta emendativa venga accolta; diversamente, il Parlamento scriverebbe una brutta pagina di attività legislativa.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), pur prendendo atto come relatrice della posizione del Governo, apprezza e condivide, come senatrice, le motivazioni addotte dal collega Parrini e chiede che l'emendamento in parola venga trasformato in ordine del giorno.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) esprime la propria posizione di astensione rispetto alla suddetta proposta emendativa, qualora non venga ritirata e trasformata in un ordine del giorno.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*), pur comprendendo le argomentazioni del senatore Parrini, rileva, tuttavia, che la responsabilità dei ritardi nei pagamenti e dell'insufficienza del fondo, è ascrivibile non solo all'attuale Esecutivo, ma anche a tutti gli altri che lo hanno preceduto, dal momento che stiamo parlando di una legislazione consolidatasi in un ampio arco temporale.

La senatrice GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), dopo aver richiamato l'attenzione dei commissari sulla circostanza, non secondaria e altamente meritoria, per cui l'emendamento in titolo è stato considerato ammissibile dal presidente Balboni, nonostante le sue intrinseche problematichità, invita il presentatore a considerare l'opportunità di trasformare la sua proposta in un ordine del giorno, tenendo a sottolineare che la sensibilità del collega Parrini è condivisa da tutti i membri della Commissione e che è interesse di tutti pervenire alla sottoscrizione

di un impegno trasversale per una soluzione puntuale e complessiva dell'intera questione.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) fa presente che il collega Parrini è intervenuto a nome dell'intero Gruppo Pd e che l'eventuale formulazione di un relativo ordine del giorno deve essere ben ponderata e approfondita.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ritiene che l'opzione dell'ordine del giorno abbia senso solamente se condiviso da tutta la Commissione e qualora contenga degli impegni al Governo concetti e ben definiti.

Anche secondo il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) i contenuti dell'emendamento 3.3 sono condivisi da tutti. Tuttavia, risulta più percorribile pervenire all'adozione di un ordine del giorno.

Il PRESIDENTE, nel riassumere gli orientamenti emersi tra i Commissari, tiene a rilevare come il vero problema sul tavolo, che, comunque, non viene risolto dall'emendamento in titolo, è rappresentato non tanto dalla proroga dei termini, ma dall'insufficienza dei fondi, già rilevata dai più. È evidente che l'Esecutivo dovrà provvedere, prima o poi, a rimpinguare le risorse ora disponibili, che andranno a breve ad esaurimento.

Conseguentemente, a suo avviso, la predisposizione di un ordine del giorno puntuale ed assertivo, nonché condiviso da tutti i Gruppi, sarà in grado di indurre necessariamente il Governo ad affrontare l'intera questione mediante una idonea soluzione che sia onnicomprensiva di tutte le problematiche ancora insolute.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si dichiara disponibile a trasformare la propria proposta emendativa in un conforme ordine del giorno solo a condizione che quest'ultimo contenga impegni perentori a carico del Governo, auspicando altresì che l'intero Esecutivo, e non solo il ministro Ciriani, si pronunci al riguardo mediante una lettera chiarificatrice.

Interviene il ministro CIRIANI, dichiarando, per ragioni di serietà, di non essere in grado di poter assumere, in questa sede, un impegno vincolante come quello ipotizzato dal senatore Parrini.

Intervengono brevemente i senatori PARRINI (*PD-IDP*), che esprime apprezzamento per la franchezza del rappresentante del Governo, CATALDI (*M5S*) e MAGNI (*Misto-AVS*).

Il PRESIDENTE mette, quindi, in votazione l'emendamento 3.3, che viene respinto dalla Commissione.

L'emendamento 3.7 (testo 2) è ritirato.

Sull'emendamento 3.10, identico agli emendamenti 3.121, 3.0.7, 1.146, 1.0.26, 2.0.2 e 3.120, il Governo esprime parere favorevole previa riformulazione, che viene accolta da tutti i presentatori.

Messi contestualmente in votazione, i suddetti emendamenti sono approvati nel medesimo testo 2.

L'emendamento 3.59 (testo 2), su cui il Governo esprime parere favorevole con riformulazione, accettata dal presentatore, senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), è approvato in un testo 3.

Gli emendamenti 3.88 e 3.89 sono ritirati per essere trasformati in ordini del giorno.

Sono poi ritirati gli emendamenti 3.110 e 3.139.

Sull'emendamento 3.176, il Governo esprime parere favorevole previa proposta di riformulazione, accolta dal senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*).

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) sottoscrive la proposta 3.176 (testo 2).

Dopo le dichiarazioni di voto contrarie dei senatori MANCA (*PD-IDP*), CATALDI (*M5S*) e MAGNI (*Misto-AVS*), l'emendamento 3.176 (testo 2), posto ai voti, viene approvato.

Sull'emendamento 3.178, il Governo esprime parere favorevole con riformulazione, accettata dal presentatore, senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*).

Posto ai voti, l'emendamento 3.178 (testo 2) è approvato.

L'emendamento 4.32, acquisiti i pareri favorevoli dei relatori e del Governo, messo in votazione, è approvato.

L'emendamento 4.49, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, su cui converge il parere favorevole con riformulazione del Governo, viene approvato all'unanimità nel suo testo riformulato (testo 2), precedentemente accolto dalla senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*), unitamente all'identico 4.48 (testo 2).

L'emendamento 4.74 è ritirato dal senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) che si riserva di trasformarlo in ordine del giorno.

L'emendamento 4.76 è ritirato dalla senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) che si riserva di trasformarlo in ordine del giorno.

Posti ai voti, previo parere contrario dei relatori e del Governo, è respinto l'emendamento 12.21.

Gli emendamenti 4.97 e 4.99, di identico tenore, previo parere favorevole con riformulazione proposta dal Governo, accolta rispettivamente dalla senatrice VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) e dal senatore LISEI (*FdI*), sono approvati in un identico testo 2.

Sull'emendamento 5.45 il ministro Ciriani esprime parere contrario.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) si esprime in senso conforme al Governo.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) e la relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) si esprimono in senso favorevole.

Previe dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori NICITA (*PD-IDP*), MAGNI (*Misto-AVS*), CATALDI (*M5S*) e MUSOLINO (*IV-C-RE*), l'emendamento 5.45 è respinto.

L'emendamento 5.0.1, su cui il Governo esprime parere favorevole con riformulazione, accolta dal senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), messo in votazione è approvato in un testo 2.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ritira l'emendamento a propria firma 5.0.9 (testo 2), per convertirlo in ordine del giorno.

Previa espressione dei pareri favorevoli dei relatori e del Governo, l'emendamento 6.3, posto contestualmente ai voti insieme all'identico 6.8 (testo 3), riformulato a seguito del parere dei relatori e del Governo, viene approvato.

L'emendamento 7.1, su cui sia il Governo che i relatori si esprimono in senso contrario, messo in votazione, è respinto.

L'emendamento 7.3 è ritirato.

Gli emendamenti 7.21 e 7.0.4, di identico tenore, su cui il Governo si esprime in senso contrario, sono posti contestualmente ai voti e respinti.

L'emendamento 7.69 è respinto dalla Commissione, a seguito del parere contrario dei relatori e del Governo.

L'emendamento 7.81, analogo agli emendamenti 7.14 e 7.15, riceve il parere favorevole con riformulazione da parte del Governo, accettata dal presentatore.

I suddetti emendamenti, messi contestualmente in votazione, nel loro identico testo 2, sono approvati.

L'emendamento 7.85, su cui il Governo si esprime favorevolmente, previa riformulazione, accolta dal senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), messo in votazione, è approvato in un testo 2.

L'emendamento 7.102, su cui il Governo si esprime in senso favorevole, previa riformulazione, accolta dal senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), messo ai voti, è approvato in un testo 2.

Previo parere favorevole dei relatori e del Governo su una proposta di riformulazione accolta dai proponenti gli identici emendamenti 7.116 (testo 2), 4.15 (testo 2), 7.117 (testo 2), 7.118 (testo 2), 7.119 (testo 2), 7.120 (testo 2), 7.121 (testo 2) e 7.69 (testo 2), posti contestualmente ai voti, sono approvati.

Gli emendamenti 7.130, 7.131, 7.128, 7.129, 7.102 e 7.0.4 sono ritirati.

Successivamente, gli emendamenti 8.4 e 8.0.1 vengono ritirati.

Gli emendamenti 10.28 e 10.34 su cui il Governo si esprime in senso contrario, messi distintamente in votazione, sono respinti dalla Commissione.

L'emendamento 10.0.1, acquisito il parere favorevole dei relatori e del Governo e messo in votazione, è approvato dalla Commissione.

Gli emendamenti 11.45, 11.25, 11.26, 11.27, 11.63, 11.66, 11.67 e 11.68, su cui il Governo si esprime in senso favorevole, previa riformulazione, accolta dai proponenti, messi contestualmente in votazione, sono approvati in un identico testo 2.

L'emendamento 12.32 viene ritirato.

L'emendamento 12.47, rispetto al quale il Governo esprime parere contrario, messo ai voti, è respinto.

Su invito dei relatori e del Governo, il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritira l'emendamento 12.60.

Gli identici emendamenti 13.36 e 13.37, su cui i relatori e il Governo esprimono parere favorevole con riformulazione, accettata per entrambi dai relativi presentatori, messi contestualmente in votazione, sono accolti dalla Commissione nel loro identico testo 2.

L'emendamento 13.0.1, su cui il Governo si esprime in senso contrario, messo in votazione, viene respinto.

L'emendamento 14.13 (testo 2), su cui il Governo si esprime a favore, subordinatamente all'accoglimento di un'ulteriore riformulazione accolta dai proponenti, messo in votazione, è approvato in un testo 3.

L'emendamento 15.2, su cui il Governo si esprime a favore, con riformulazione accettata dai presentatori, messo in votazione, previa dichiarazione di voto contrario del senatore NICITA (*PD-IDP*), è accolto nel suo testo 2.

Gli emendamenti 19.31, 19.30, 19.32 e 19.33, su cui il Governo esprime parere favorevole previa riformulazione, accettata dai presentatori, sono posti contestualmente in votazione ed approvati in un identico testo 2.

Gli emendamenti 19.37, 19.38, 19.39, 19.40, 19.41, 19.42 e 19.43, su cui il Governo esprime parere favorevole, sono posti contestualmente in votazione ed approvati.

Gli emendamenti 19.0.10 e 19.0.11, su proposta dei relatori e del Governo, sono riformulati nel medesimo testo 2, identico al 19.0.12.

Gli identici emendamenti 19.0.12, 19.0.10 (testo 2) e 19.0.11 (testo 2) sono posti contestualmente in votazione ed approvati.

L'emendamento dei relatori, 19.0.1000, previo accoglimento di una proposta di riformulazione presentata dal Governo, è approvato in un testo 2.

L'emendamento 20.3, su cui i relatori e il Governo esprimono parere favorevole, messo ai voti, è approvato.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) conferma l'indisponibilità ad accogliere la proposta di riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 21.21.

Conseguentemente, l'emendamento 21.21 nel suo testo base con il parere contrario della relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) e del Governo è respinto.

L'emendamento 21.22, sui cui il Governo esprime parere favorevole previa riformulazione, accolta dai senatori presentatori, messo in votazione, è approvato in un testo 2.

Il PRESIDENTE, essendo terminata la votazione delle proposte emendative precedentemente accantonate, ricorda che tutti i restanti emendamenti non segnalati di minoranza vanno considerati tecnicamente respinti, mentre tutti i restanti emendamenti non segnalati presentati dalla maggioranza si intendono ritirati.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, 13 febbraio 2025, alle ore 14, per l'esame degli ordini del giorno e l'acquisizione dei pareri della 5^a Commissione sugli emendamenti approvati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 23,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1337

(al testo del decreto-legge)

G/1337/21/1 (già em. 13.48)

RUSSO, SPINELLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1337 di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza;

nonostante le numerose crisi industriali che languivano da decenni e che hanno trovato una soluzione positiva negli ultimi anni, rimangono settori particolarmente coinvolti sul tavolo delle crisi all'attenzione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quali, ad esempio, l'auto e la sua filiera, la chimica di base, il sistema moda, l'industria della carta;

una menzione particolare merita la realtà territoriale di Termini Imerese, che registra i più alti tassi di disoccupazione giovanile europea e dove aziende come Fiat o Blutech sono passate dall'essere un fiore all'occhiello dell'economia siciliana e italiana ad essere fattori di recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale;

una situazione drammatica per centinaia di lavoratori e famiglie, aggravata dallo scadere della cassa integrazione;

nelle more di un intervento coordinato mirato a individuare concrete opportunità di reindustrializzazione dell'area, appare di vitale importanza la proroga per il 2025 del riconoscimento di un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di termini

Imerese, i quali abbiano cessato di percepire l'indennità di disoccupazione denominata NASpI,

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a prorogare al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, con particolare riguardo ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese.

G/1337/22/1

BERGESIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337),

premessi che:

l'articolo 7 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

l'Autostrada A6 Torino-Savona collega la città metropolitana di Torino con la riviera ligure attraverso le Alpi, sviluppandosi per circa 130 km;

la tratta in questione ricopre una funzione primaria nel collegamento logistico dei territori interessati e svolge un ruolo strategico per le attività produttive e il turismo delle comunità locali, e tuttavia, da decenni si contraddistingue per standard di viabilità carenti che non garantiscono la sicurezza dei viaggiatori;

le precarie condizioni di viabilità dell'arteria sono aggravate da anni dalla presenza di numerosi cantieri per i necessari lavori di ammodernamento, che comportano, per lunghi tratti, restringimenti su una sola corsia con conseguenti blocchi della circolazione e lunghe attese dovute al traffico, con una sostanziale riduzione dei servizi nelle zone di residenza;

alcune aree interessate, infatti, si trovano in una condizione di sostanziale isolamento infrastrutturale e per molte comunità l'Autostrada A6 è diventata un passaggio di collegamento obbligato; e il caso, in particolare, della Provincia di Cuneo, considerati anche i lavori ancora in corso per il completamento dell'Autostrada Asti-Cuneo e, soprattutto, l'interruzione della viabilità sulla strada statale 20 del Colle di Tenda;

la carenza di corsie, i continui disagi, i limiti alla sicurezza, le code e il traffico che contraddistinguono la Torino-Savona hanno spinto gli enti territoriali ad attivarsi in tutte le sedi per chiedere un intervento immediato sui pedaggi dell'autostrada fino al termine dei lavori di ammodernamento;

in tutta Italia esistono numerose tratte autostradali sulle quali sono riconosciute diminuzioni di prezzo o esenzioni totali dal pagamento del pedaggio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative volte a prevedere l'esonero dal pagamento del pedaggio per i transiti effettuati sull'Autostrada A6 Torino-Savona almeno fino alla conclusione dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza nonché fino al completamento delle opere compensative per il territorio.

G/1337/23/1

BERGESIO, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, al comma 14-*bis* dell'articolo 30, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 104 del 2020, ha previsto un programma pluriennale di finanziamenti a favore dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti disponendo la concessione, da parte del Ministero dell'interno, di contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per interventi di efficientamento energetico;

è stata autorizzata una spesa diversificata nei primi anni, fino a diventare strutturale: dai 160 milioni per il 2021 ai 172 milioni per il 2024, fino ai 160 milioni annui a decorrere dall'anno 2024;

per quanto riguarda gli anni 2025, 2026 e 2027 la autorizzazione di spesa prevista dal suddetto programma pluriennale, inizialmente ammontante a 140 milioni per ciascuno di tali anni, è stata ridotta con le successive leggi di bilancio, fino al totale azzeramento del fondo;

i contributi che sono stati distribuiti ai 2.014 comuni, sono stati fondamentali per interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza di territori che custodiscono una parte importante dell'immenso patrimonio di natura e tradizioni del nostro Paese e sarebbe importante proseguire lungo questo percorso anche nei prossimi anni,

impegna il Governo

ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, per dare seguito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, a quanto già previsto dal comma 14-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, autorizzando la spesa ivi prevista al fine di consentire ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la realizzazione degli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per interventi di efficientamento energetico.

G/1337/24/1 (già em. 4.65)

PIRRO, CATALDI, CASTELLONE, MAZZELLA, GAUDIANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1337 recante « Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi »,

premesso che:

l'articolo 4 reca disposizioni concernenti termini in materia di salute e valutato il contenuto dell'emendamento n. 4.65,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di differire l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 285, per coloro che hanno assunto farmaci a base di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo terapeutico fino all'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute che definisca l'elenco di farmaci e i relativi dosaggi che possono essere assunti a scopo terapeutico.

G/1337/25/1 (già em. 7.98)

SIRONI, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1337 recante « Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi »,

premesso che:

l'articolo 7 reca disposizioni concernenti termini in materia di infrastrutture e trasporti;

valutato il contenuto dell'emendamento n. 7.98,

impegna il Governo a

valutare, in relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture la cui procedura di scelta sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2025, che le clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della variazione sono le medesime di cui all'articolo 60, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.

G/1337/26/1 (già em. 7.104)

MAFFONI, SPINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni in materia di termini normativi (A.S. 1337),

premesso che:

l'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 settembre 2023, n. 136 disciplina gli interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali. In particolare, il comma 5, stabilisce che per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, il comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell'investimento, pena la revoca del finanziamento, i medesimi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi centoventi giorni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare i termini di cui all'articolo 19 comma 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 settembre 2023, n. 136, di sei mesi e razionalizzare in unica scadenza, al 31 marzo 2025, l'affidamento dei lavori per consentire ai comuni di affrontare positivamente le problematiche relative a motivi tecnici progettuali, alle necessità di cofinanziamenti e per la re-

golare acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte di altre amministrazioni.

G/1337/27/1 (già em. 2.37)

GASPARRI, TERNULLO, DAMIANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premessi che:

l'articolo 1, comma 825, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), prevede una riduzione del *turn over* per i Corpi di polizia e per i Vigili del fuoco;

la disposizione in commento modifica il comma 9-*bis* dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), prevedendo una limitazione alle percentuali di assunzioni ivi stabilite;

in particolare, il sopracitato comma 9-*bis* prevedeva per gli anni 2010 e 2011 che i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco potessero assumere personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, fissando tali assunzioni nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016;

il citato comma 825, lettera *a*), così come modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevede sostanzialmente una riduzione del 25 per cento della facoltà assunzionale prevista per l'anno 2026. La norma, infatti, dispone che la facoltà di assunzione di cui sopra sia del 100 per cento a decorrere dal 2016 fino al 2025 e del 75 per cento per l'anno 2026 e nuovamente del 100 per cento dal 2027. L'emendamento approvato dalla V Commissione della Camera ha, in tal modo, rinviato al 2026 la riduzione del *turn over* che il disegno di legge aveva disposto per l'anno 2025;

il mantenimento della piena facoltà assunzionale è fondamentale per garantire la sicurezza pubblica e l'operatività su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

a prevedere nel prossimo provvedimento utile la soppressione della riduzione del *turn over* nel 2026, ripristinando a regime la percentuale del 100 per cento.

G/1337/28/1 (già em. 3.88)

GASPARRI, TERNULLO, DAMIANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

il prossimo 1° luglio 2025 è prevista l'entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (cosiddetta *sugar tax*) di cui all'articolo 1, commi da 661 a 674, della legge 30 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);

l'imposta incrementa del 28 per cento la pressione fiscale su aranciate, chinotti, e altre bevande analcoliche zuccherate con il conseguente rischio di effetti regressivi per le imprese del settore che necessitano di tempi congrui per poter predisporre e programmare le proprie attività;

il 20 dicembre 2024, nel corso dell'esame in I lettura alla Camera della legge di bilancio 2025, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/02112-*bis*-A/142, a firma Nevi, recante l'impegno a valutare la possibilità di posticipare l'applicazione dell'imposta citata;

anche nel corso dell'*iter* del decreto-legge al nostro esame, il Governo e il Ministero dell'economia e delle finanze, raccogliendo le sollecitazioni dei partiti di maggioranza, hanno fornito rassicurazioni riguardo all'intenzione di affrontare il tema del rinvio dell'entrata in vigore della *sugar tax*,

impegna il Governo

ad attivarsi al fine di prevedere il posticipo di un ulteriore anno dell'applicazione dell'imposta di cui in premessa.

G/1337/29/1 (già em. 4.0.7)

TERNULLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premessò che:

l'articolo 4 del provvedimento in titolo reca la Proroga di termini in materie di salute;

numerose strutture sanitarie del Paese per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, non hanno avuto la possibilità di completare i lavori programmati entro le scadenze indicate dal piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2015;

giòva ricordare che i suddetti termini sono stati da ultimo prorogati dall'articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

anche le Regioni hanno segnalato le difficoltà connesse all'impiego nei tempi prestabiliti delle risorse finanziarie previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, finalizzate agli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche;

inoltre, al fine di garantire la sicurezza di pazienti, personale e visitatori, è stato ritenuto necessario ampliare ed estendere a tutte le strutture sanitarie soggette all'attività n° 68 (Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto) del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi), siano esse di natura ospedaliera, residenziale o ambulatoriale, la possibilità di procedere progressivamente all'adeguamento antincendio, anche nel caso di qualunque mancato rispetto delle tempistiche previste agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 19 marzo 2015;

le misure compensative di natura organizzativa e gestionale previste dal decreto del 2015 contribuiscono a mantenere un livello adeguato di sicurezza,

impegna il Governo

alla luce delle esigenze richiamate, ad adottare disposizioni volte a prorogare ulteriormente le scadenze programmate per gli adeguamenti alla normativa antincendio delle strutture sanitarie citate, di cui ai suddetti articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015.

G/1337/30/1 (già em. 1.163)

PETRUCCI, DE PRIAMO, LIRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni in materia di termini normativi (A.S. 1337),

premesso che:

l'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 ha modificato le modalità partecipative alle procedure di gara dei consorzi stabili, rendendo necessario sia un conseguente adeguamento del Casellario delle Imprese tenuto dall'ANAC sia garantire l'effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l'attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara con le modalità di cui all'articolo 67, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare interventi finalizzati a differire al 31 dicembre 2025 l'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *f)*, del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 riguardanti le modalità partecipative alle procedure di gara dei consorzi stabili.

G/1337/31/1 (già em. 12.56)

DAMIANI, TERNULLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premessò che:

l'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro), che riguarda le imprese del settore dell'editoria, prevede che sono destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale, a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, ivi compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante;

il suddetto articolo prevede altresì che l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali: *a*) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi; *b*) crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi; *c*) contratto di solidarietà;

in ogni caso, per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, comma 5, del medesimo decreto;

si rende necessario prevedere che per le suddette aziende editoriali il calcolo della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale di cui al richiamato articolo 25-*bis*, si applichino a far data dal 1° gennaio 2024 e che i trattamenti richiesti prima di tale data si computino per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data;

si stima che la suddetta misura possa riguardare circa 220 lavoratori con una contribuzione media mensile di circa 5.000 euro,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a dare attuazione a quanto esposto in premessa.

G/1337/32/1 (già em. 11.84)

FAZZONE, TERNULLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante « Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera *b*) e *d*), della legge 5 agosto 2022, n. 118 », dispone che la concessione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della Procedura Abilitativa Semplificata o entro il termine stabilito dall'autorizzazione unica;

poiché nulla si prevede sui ritardi dovuti a cause di forza maggiore o all'inerzia degli enti competenti al rilascio di permessi e nulla osta, nonché sugli effetti dei fermi stagionali in fasi di esercizio, si rende necessario disporre una proroga automatica della concessione per non provocare effetti economici nocivi a danni dell'operatore concessionario,

impegna il Governo

ad adottare disposizioni volte a prevedere una proroga automatica delle concessioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nei casi indicati in premessa.

G/1337/33/1 (già em. 11.74)

TREVISI, TERNULLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame reca misure concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a prorogare dal 31 marzo 2025 al 30 settembre 2025 il termine per la presentazione delle richieste per l'accesso al contributo PNRR per le comunità energetiche.

G/1337/34/1 [già em. 5.0.9 (testo 2)]

TURCO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1337 recante « Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi »,

premessi che:

l'articolo 5 reca disposizioni concernenti termini in materia di istruzione e merito e valutato il contenuto dell'emendamento n. 5.0.9 testo 2,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assicurare l'operatività della fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile » anche per gli anni 2025 e 2026 attraverso lo stanziamento di apposite risorse nel primo provvedimento utile.

G/1337/35/1 [già em. 7.91 (testo 2)]

PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 7.91.

G/1337/36/1 (già em. 11.72)

FRANCESCHELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337),

premessi che:

l'articolo 11 del decreto-legge in conversione reca disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, stabilisce che, al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, è autorizzato dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione, nel rispetto delle prescrizioni minime fissate nell'Allegato A del medesimo decreto-legge, « comunque non oltre il 30 giugno 2025 »;

la siccità prolungata che ha colpito numerose regioni del nostro Paese e gli effetti drammatici che essa ha avuto su ambiente e agricoltura sono ben noti; nel 2023, il Nord Italia ha attraversato una prolungata fase di siccità mai sperimentata in passato; nel 2024, invece, è stato il Mezzogiorno a essere drammaticamente colpito da carenza idrica che ha causato una contrazione drastica delle proprie produzioni tipiche agricole (cereali ma anche ortaggi e frutta);

seppure il fenomeno sia complesso e necessiti di interventi di ampia portata e di lungo periodo, tra i possibili interventi che non comportano prelievi nell'ambiente, rientra senza dubbio la possibilità di captare le acque reflue da stoccare e utilizzare nei periodi di bisogno o di aumentata necessità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire anche per l'anno 2025 la possibilità per gli agricoltori di utilizzare le acque reflue depurate nella propria attività produttiva già autorizzata fino al 31 dicembre 2024 dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.

G/1337/37/1 (già em. 19.13)

AMIDEI, DE CARLO, SPINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni in materia di termini normativi,

premessi che:

l'articolo 1, comma 129 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha istituito un fondo presso il Ministero per le politiche agricole alimen-

tari e forestali per la messa in sicurezza idraulica e il contrasto degli effetti della subsidenza nei territori delle Province di Rovigo, Ferrara e Ravenna,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere al rifinanziamento del fondo di cui in premessa.

G/1337/38/1 (già em. 12.12)

MURELLI, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1337, di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, ogni contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito a varie finalità, tra cui il sostegno agli enti del terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

per quanto concerne le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), l'iscrizione al RUNTS richiede un procedimento più articolato e complesso;

al fine di evitare che le ONLUS fossero escluse dal riparto delle risorse destinate al 5 per mille, nelle more dell'iscrizione al RUNTS, il legislatore ha più volte differito l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, limitatamente alle medesime ONLUS iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021;

l'articolo 12 del decreto-legge in conversione ha novellato l'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al fine di prevedere che le richiamate disposizioni in materia di destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in favore degli Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'ana-

grafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, abbiano effetto a decorrere dal quinto anno successivo a quello di operatività del medesimo registro e che, nelle more, sino al 31 dicembre 2025, per le medesime ONLUS continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di destinazione della quota del 5 per mille di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, previste per gli enti del volontariato;

considerato che:

in tema di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'articolo 1, comma 154, penultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede un'autorizzazione di spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, a prescindere dalle risorse effettivamente rese disponibili;

negli ultimi anni, le risorse generate dalle scelte dei contribuenti sono state ben superiori rispetto a quelle effettivamente autorizzate per legge, nell'ordine di circa 28 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prorogare sino al 31 marzo 2026 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, in materia di destinazione della quota del 5 per mille di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, previste per gli enti del volontariato, nonché a disporre l'incremento dell'autorizzazione di spesa destinata al riparto del 5 per mille, di cui all'articolo 1, comma 154, penultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dagli attuali 525 milioni di euro annui a 553 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

G/1337/39/1 (già em. 17.3)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 17.3.

G/1337/40/1 (già em. 4.76)

TERNULLO, PAROLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premessi che:

l'articolo 18 (Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2012, n. 172 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili –, al comma 1 prevede un accantonamento di 32,5 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, e di 38,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

occorre dare una prospettiva pluriennale almeno fino al 2027 agli obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura e dei relativi livelli essenziali di assistenza e, conseguentemente offrire continuità alle cure e un'aspettativa di vita ai pazienti, in relazione alle strutture riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico e ai centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni, e incrementare l'accantonamento a favore di quest'ultimi centri di eccellenza a livello nazionale,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a dare attuazione a quanto esposto in premessa.

G/1337/41/1 (già em. 12.32)

MANCINI, LISEI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337),

premesso che:

la legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 1, commi 343-355 reca disposizioni in materia di lavoro stagionale agricolo introducendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare anche per l'anno 2025 la possibilità di usufruire delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali.

G/1337/42/1 (già em. 3.89)

BERGESIO, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, Atto Senato 1337,

premesso che:

il 1 luglio 2025 dovrebbe entrare in vigore la *sugar tax*, una tassa che si applica a qualsiasi sostanza edulcorante, anche acalorica, penalizzando l'intero comparto, già in contrazione nell'ultimo decennio, che vede l'Italia all'ultimo posto in Europa come consumi *pro capite* di bibite;

la mancata proroga dell'entrata in vigore penalizzerebbe soprattutto le piccole e medie imprese italiane aumentando la burocrazia, riducendo la liquidità e, conseguentemente, gli investimenti in innovazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione, nel primo provvedimento utile, ai contenuti di cui all'emendamento 3.89.

G/1337/43/1 (già em. 4.74)

GARAVAGLIA, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, Atto Senato 1337,

premesso che:

è importante dare una prospettiva pluriennale almeno fino al 2027 agli obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura e dei relativi livelli essenziali di assistenza e, conseguentemente offrire continuità alle cure e un'aspettativa di vita ai pazienti, in relazione alle strutture riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico e ai centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione, nel primo provvedimento utile, ai contenuti di cui all'emendamento 4.74.

G/1337/44/1 (già em. 19.0.15)

TESTOR, BERGESIO, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, Atto Senato 1337,

premesso che:

è importante consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alloctone, per scopi di gestione della fauna ittica in specifici ecosistemi e per supportare determinate attività economiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione, nel primo provvedimento utile, ai contenuti di cui all'emendamento 19.0.15.

G/1337/45/1 [già em. 17.4 (testo 2)]

TOSATO, ROMEO, SPELGATTI, GELMINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, Atto Senato 1337,

premessi che:

il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, nella relazione Illustrativa ha precisato che le risorse del Fondo Unico per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione saranno assegnate in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative;

le società interessate, sarebbero costrette nel 2024 a tassare l'intero contributo incassato nello stesso anno, oltre ai quinti rimanenti dei contributi incassati negli anni 2023, 2022, 2021 e 2020, con notevole riduzione delle fonti finanziarie necessarie a raggiungere l'obiettivo prefissato dal legislatore;

un periodo transitorio adeguato, permetterebbe ai soggetti interessati di meglio organizzarsi dal punto di vista fiscale e finanziario per adeguarsi alla novella legislativa evitando pesanti ricadute occupazionali con conseguente indebolimento del servizio informativo di interesse pubblico;

è necessario sostenere, anche con contributi specifici, le emittenti radiotelevisive locali per continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione di informazione locale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione, nel primo provvedimento utile, ai contenuti di cui all'emendamento 17.4.

G/1337/46/1 (già em. 4.101)

ZAFFINI, DE PRIAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337),

premessi che:

l'articolo 13 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 introduce misure per gli operatori delle professioni sanitarie, e in particolare, il comma 1 prevede che fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie, appartenenti al personale del comparto sanità, al di

fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, nonché le incompatibilità previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sospendendo perciò il vincolo di esclusività per le professioni sanitarie permettendo così ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale di esercitare la libera professione senza restrizioni di orario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare fino al 2028 la disapplicazione del vincolo di esclusività per le professioni sanitarie al fine di rispondere alle esigenze del settore sanitario, soprattutto alla luce di una crescente richiesta di servizi al di fuori delle strutture sanitarie tradizionali, e una maggiore necessità di assistenza domiciliare, consulenze specializzate e servizi di prevenzione.

G/1337/47/1 (già em. 4.92)

GELMINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, dispone una deroga per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in merito all'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro pubblico;

tale deroga permette di superare, al di fuori dell'orario di servizio, le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

che tale disposizione permette non solo maggiori benefici per gli operatori delle professioni sanitarie, ma rende anche più competitivo dal punto di vista salariale il pubblico impiego rispetto al settore privato;

che tali previsioni agiscono al di fuori delle fasce orarie del pubblico servizio, che viene comunque individuato come priorità lavorativa,

impegna il Governo

a definire nel breve periodo misure di intervento analoghe a quelle citate per consentire agli operatori delle professioni sanitarie di superare l'incompatibilità almeno sino al 2030.

G/1337/48/1 (già em. 4.85)

MURELLI, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337),

premesso che:

sarebbe importante, almeno per quelle regioni per cui risultano ancora risorse disponibili nei propri bilanci e limitatamente ad esse, ampliare la fascia della popolazione eleggibile a screening gratuito per l'eliminazione del virus HCV, rivolgendosi non solo a tossicodipendenti, detenuti e ai nati tra il 1969 e il 1989, ma anche alle coorti d'età precedenti, con riferimento almeno ai nati tra il 1948 e il 1968, in cui la prevalenza del virus è maggiore;

il proseguo della campagna con un ampliamento della fascia ai nati dal 1948 al 1968 permetterebbe inoltre di identificare parte del sommerso ed evitare circa 40/50 mila decessi l'anno dovuti all'aggravarsi della patologia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, nel prossimo provvedimento utile, dando attuazione a quanto previsto nell'emendamento 4.85.

G/1337/49/1 (già em. 11.14)

FAZZONE, TERNULLO, DE PRIAMO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premessi che:

la produzione di energia idroelettrica è una delle più importanti fonti di energia rinnovabile e programmabile, e svolge un ruolo strategico per garantire l'indipendenza e la sicurezza energetica nazionale;

la Commissione Europea nel 2021 ha archiviato le procedure di infrazione avviate contro alcuni Stati membri, fra cui l'Italia, per presunta violazione della Direttiva Servizi («*Bolkestein*») e dell'articolo 49 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto non v'era concorrenza da garantire vista la stagnazione degli investimenti nel settore idroelettrico. Di questi Stati solo l'Italia ha modificato la propria normativa in senso ancor più concorrenziale, mentre gli altri hanno fin dall'inizio difeso le rispettive discipline. Manca quindi, a livello europeo, una normativa uniforme, molti Paesi non prevedono alcuna procedura competitiva e le concessioni vengono rinnovate ai concessionari uscenti. Questa assenza di uniformità e soprattutto l'assenza di reciprocità rispetto a Paesi extra europei rappresenta una evidente criticità per gli operatori nazionali in quanto da una parte non consente loro di competere per l'assegnazione di *asset* stranieri che vengono assegnati, spesso senza la previsione di scadenza alcuna, ad operatori locali, e dall'altra potrebbe esporli alla perdita di propri *asset*;

in questo contesto, l'Italia è l'unico Paese europeo ad aver avviato procedure concorrenziali che hanno stimolato, e stimoleranno, l'interesse e la partecipazione di operatori europei e non europei. Nello svolgimento delle prime gare, oltre a numerosi e articolati ricorsi proposti da diversi soggetti per oggettive criticità delle discipline di gara, si è manifestato il forte interesse di operatori europei e non europei: l'Italia rischia di perdere una parte essenziale di un settore strategico in termini energetici, ambientali e di sostenibilità;

si rende quindi necessaria un'armonizzazione della normativa a livello europeo e l'introduzione di garanzie di reciprocità, e nelle more è urgente per tutelare l'intero comparto sospendere lo svolgimento delle gare,

impegna il Governo
ad adottare misure volte a dare attuazione a quanto esposto in premessa.

Art. 1.

1.46 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 di

cembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, all'articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: "31 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023". ».

1.71 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'articolo 5, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027";

b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027";

c) al comma 2-ter, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027".

4-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

4-quater. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025 ».

1.85 (testo 2)

LISEI, SIGISMONDI

All'articolo 3, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. Ai fini del potenziamento della struttura amministrativa, alla regione Molise non si applica il comma 1-quinquies dell'articolo 9

del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, fino al 30 giugno 2025 ».

1.101 (testo 2)

MARTI, TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, all'articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: "31 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023". ».

1.140 (testo 2)

MARCHESCHI, BARCAIUOLO, DE CARLO, LISEI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

« 10-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 822-bis è sostituito dal seguente:

“822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 e del rendiconto 2024 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è consentito, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2023 e 2024 delle aziende del Servizio sanitario regionale anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30 per cento nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023.”. ».

1.146 (testo 2)

GELMINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";

b) le parole: “entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni”;

c) dopo le parole: “fissato al 15 gennaio 2024” sono aggiunte le seguenti: “per l’anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l’anno 2024”.

2-ter. All’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “entro il 18 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024”;

b) dopo le parole: “entro il 29 febbraio 2024”, sono aggiunte le seguenti: “per l’anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l’anno 2024” ».

1.0.17 (testo 3)

PARRINI, MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell’affidamento delle opere di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, all’articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: “31 gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”. ».

1.0.18 (testo 2)

LOMBARDO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell’affidamento delle opere di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, all’articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: “31 gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”. ».

1.0.22 (testo 2)

TERNULLO, PAROLI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

« 10-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 822-bis è sostituito dal seguente:

“822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 e del rendiconto 2024 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è consentito, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2023 e 2024 delle aziende del Servizio sanitario regionale anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30 per cento nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023” ».

1.0.26 (testo 2)

LOMBARDO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Limitatamente all'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli anni 2023 e 2024”;

b) le parole: “entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni”;

c) dopo le parole: “fissato al 15 gennaio 2024” sono aggiunte le seguenti: “per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024”.

2-ter. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “entro il 18 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024”;

b) dopo le parole: “entro il 29 febbraio 2024”, sono aggiunte le seguenti: “per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024” ».

Art. 2.**2.18 (testo 2)**

SPELGATTI, TOSATO

All'articolo 2, il comma 6 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, relativo alla sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali, la lettera a) è abrogata. ».

2.22 (testo 2)

BALBONI, MENNUNI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: “medesima normativa” sono aggiunte le seguenti: “, fatti salvi i casi di esenzione che possono essere previsti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*” ».

2.27 (testo 2)

BERGESIO, TOSATO, SPELGATTI

All'articolo 1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, all'articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: “31 gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”. ».

2.28 (testo 2)

ENRICO BORGHI, PAITA, MUSOLINO

All'articolo 1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, all'articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: "31 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023". ».

2.31 (testo 2)

TOSATO, SPELGATTI, DREOSTO

All'articolo 21, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

« 5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 4 sono abrogati;

b) al comma 5, le parole: "e quella accessoria è applicata nella misura massima" sono soppresse.

5-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 2, i periodi dal quarto all'ultimo sono soppressi.

5-quater. I procedimenti amministrativi non ancora conclusi, per i profili relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono definitivamente interrotti e nei giudizi pendenti si intende cessata la materia del contendere relativamente alle domande aventi ad oggetto le sanzioni amministrative accessorie. Se l'impugnazione ha ad oggetto le sole sanzioni amministrative accessorie il giudizio è estinto e le spese sono compensate. ».

2.0.2 (testo 2)

MANCA, TAJANI

All'articolo 1, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Limitatamente all'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli anni 2023 e 2024”;

b) le parole: “entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni”;

c) dopo le parole: “fissato al 15 gennaio 2024” sono aggiunte le seguenti: “per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024”.

2-ter. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “entro il 18 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024”;

b) dopo le parole: “entro il 29 febbraio 2024”, sono aggiunte le seguenti: “per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024” ».

2.0.6 (testo 2)

TERNULLO, PAROLI

All'articolo 5, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”;

b) al comma 2-bis, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”;

c) al comma 2-ter, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”.

4-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento

dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

4-quater. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025. ».

Art. 3.

3.10 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« *2-bis.* All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";

b) le parole: "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni";

c) dopo le parole: "fissato al 15 gennaio 2024" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024".

2-ter. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il 18 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024";

b) dopo le parole: "entro il 29 febbraio 2024", sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024" ».

3.59 (testo 3)

GARAVAGLIA, TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

« *14-bis.* Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori responsabili degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, conferiti con riferimento all'esercizio al 31 dicembre 2024, possono rilasciare le predette attestazioni di conformità, purché abbiano maturato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.

14-ter. In relazione all'entrata in vigore a partire dal 25 settembre 2024 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del decreto da ultimo citato e la relativa disciplina attuativa con riguardo alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024. ».

3.74 (testo 2)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

« 14-bis. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "sino al 31 dicembre 2024", sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2025" ».

3.79 (testo 2)

LIRIS, SIGISMONDI, LEONARDI, SPINELLI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

« 14-bis. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "sino al 31 dicembre 2024", sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2025" ».

3.84 (testo 2)

ZULLO, SPINELLI

All'articolo 1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 di-

cembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, all'articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: "31 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023". ».

3.114 (testo 2)

TERNULLO, SILVESTRO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

« 14-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter, ai commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "negli anni 2023 e 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023, 2024 e 2025". ».

3.120 (testo 2)

SPELGATTI, TOSATO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";

b) le parole: "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni";

c) dopo le parole: "fissato al 15 gennaio 2024" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024".

2-ter. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il 18 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024";

b) dopo le parole: "entro il 29 febbraio 2024", sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024". ».

3.121 (testo 2)

MANCA, PARRINI, TAJANI, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Limitatamente all’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli anni 2023 e 2024”;

b) le parole: “entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni”;

c) dopo le parole: “fissato al 15 gennaio 2024” sono aggiunte le seguenti: “per l’anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l’anno 2024”.

2-ter. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “entro il 18 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024”;

b) dopo le parole: “entro il 29 febbraio 2024”, sono aggiunte le seguenti: “per l’anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l’anno 2024” ».

3.173 (testo 3)

GARAVAGLIA, BERGESIO, TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

« 14-bis. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2025. ».

3.175 (testo 2)

VALENTE, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

« 14-bis. Per l’anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui agli articoli 18, comma 1, del decreto 11 settembre 2000, n. 289, e 12, comma 1, lettera a), del decreto 13 aprile 2022, n. 101, del Ministro dell’economia e delle finanze, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la

disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione dei decreti del ministro dell'economia e delle finanze 11 settembre 2000, n. 289 e 13 aprile 2022, n. 101, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera *b*), n. 1 e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento, di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo, di cui al precedente periodo, sono da considerarsi legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società».

3.176 (testo 2)

BORGHESI, GARAVAGLIA, TOSATO, SPELGATTI, TERNULLO

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« Art. 3-bis.

(Riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali)

1. Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dallo stesso comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l'agente della riscos-

sione pubblica nel proprio sito *internet* entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2, lettera b), n. 2).

2. In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252 della legge n. 197 del 2022:

a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 può essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui allo stesso comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;

b) il pagamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:

1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;

2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025;

d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano alla data del 31 luglio 2025.

3. Per l'anno 2025, i termini per l'approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025.

4. Per l'anno 2025, la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è rinviata al 30 aprile 2025.

5. Per l'anno 2025, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e quelli necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo bien-

nale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono resi disponibili entro il 30 aprile 2025.

6. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è incrementato di 21,81 milioni di euro per l'anno 2025, 128,17 milioni di euro l'anno 2026 e 133,93 milioni di euro per l'anno 2027.

8. Agli oneri derivanti dal comma 6 del presente articolo pari a 21,81 milioni di euro per l'anno 2025, 128,17 milioni di euro l'anno 2026 e 133,93 milioni di euro per l'anno 2027 e dai commi 1 e 2 valutati in 74,88 milioni di euro per l'anno 2025, 65,2 milioni di euro l'anno 2026, 59,44 milioni di euro per l'anno 2027, 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede:

a) quanto a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;

b) quanto a 96,69 milioni di euro per l'anno 2025, 193,37 milioni di euro per l'anno 2026, 193,37 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2. ».

3.178 (testo 2)

PUCCIARELLI, SPELGATTI, TOSATO

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

« 14-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni cen-

trali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b*), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020.

14-*ter* Ai fini della fruizione del credito di imposta di cui al comma 14-*bis*, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo e secondo periodo, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

14-*quater*. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 14-*bis*, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 14-*ter* secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 14-*ter* secondo periodo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 14-*ter* secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa di cui al comma 14-*bis*, la percentuale è pari al cento per cento. ».

3.186 (testo 2)

TERNULLO, TREVISI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

« 14-*bis*. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2025. ».

3.0.1 (testo 2)

LISEI, SPINELLI

All'articolo 1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-*bis*. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 di-

cembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, all'articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: "31 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023". »

3.0.2 (testo 2)

LISEI, DE PRIAMO

All'articolo 1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, all'articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: "31 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023". ».

3.0.7 (testo 2)

NOCCO, SPINELLI, PELLEGRINO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";

b) le parole: "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni";

c) dopo le parole: "fissato al 15 gennaio 2024" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024".

2-ter. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il 18 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024";

b) dopo le parole: "entro il 29 febbraio 2024", sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024" ».

3.0.12 (testo 2)

LOMBARDO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

« 14-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter, ai commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “negli anni 2023 e 2024”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2023, 2024 e 2025”. ».

Art. 4.**4.4 (testo 2)**

RONZULLI, DAMIANI, TERNULLO

Al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

“Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinqies*, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2026. Resta ferma la possibilità da parte delle Regioni di accreditare nuove strutture sanitarie ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” ».

4.5 (testo 2)

MINASI, MURELLI, TOSATO, SPELGATTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2027”;

b) dopo le parole: “muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati” sono aggiunte le seguenti: “o della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di ori-

gine all'esercizio della professione sanitaria o all'attività riferita agli operatori socio-sanitari”;

c) le parole: “dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60” sono sostituite dalle seguenti: “dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale” ».

4.6 (testo 2)

DURNWALDER, PATTON

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2027”;

b) dopo le parole: “muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati” sono aggiunte le seguenti: “o della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attività riferita agli operatori socio-sanitari”;

c) le parole: “dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60” sono sostituite dalle seguenti: “dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale” ».

4.8 (testo 2)

DURNWALDER, PATTON

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2027”;

b) dopo le parole: “muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati” sono aggiunte le seguenti: “o della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all’esercizio della professione sanitaria o all’attività riferita agli operatori socio-sanitari”;

c) le parole: “dall’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60” sono sostituite dalle seguenti: “dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale” ».

4.15 (testo 2)

ROSSOMANDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all’articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata dalla documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l’integrale realizzazione dell’opera, nonché il termine finale per l’aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell’iter approvativo dell’opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito, secondo l’originaria graduatoria, l’elenco degli interventi che possono accedere all’erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo di cui all’articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziata a legislazione vigente, a condizione che l’aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Eventuali risorse inutilizzate all’esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l’originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell’intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell’intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse an-

che in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi. ».

4.17 (testo 2)

MUSOLINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2027”;

b) dopo le parole: “muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati” sono aggiunte le seguenti: “o della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attività riferita agli operatori socio-sanitari”;

c) le parole: “dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60” sono sostituite dalle seguenti: “dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale” ».

4.23 (testo 2)

CANTÙ, SPELGATTI, TOSATO

Al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: “Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2026. Resta ferma la possibilità da parte delle Regioni di accreditare nuove strutture sanitarie ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” ».

4.30 (testo 2)

MUSOLINO

Al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

“Il termine per l’adeguamento dell’ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinquies*, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2026. Resta ferma la possibilità da parte delle regioni di accreditare nuove strutture sanitarie ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” ».

4.43 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) aggiungere in fine:* « e sono soppresse le parole “e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza” e, al quarto periodo, le parole “esclusivamente durante lo stato di emergenza” »;

b) *alla lettera c) dopo le parole:* « epidemiologica da COVID-19 » *inserire le seguenti:* « come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, »;

c) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« c-bis) al comma 4, al primo periodo, le parole: “Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° gennaio 2025,” e, al secondo periodo, le parole: “esclusivamente durante lo stato di emergenza” sono soppresse. ».

4.44 (testo 2)

MURELLI, TOSATO, SPELGATTI

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) aggiungere in fine:* « e sono soppresse le parole “e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza” » e, al

quarto periodo, le parole: «esclusivamente durante lo stato di emergenza»;

b) alla lettera c) dopo le parole: «epidemiologica da COVID-19» inserire le seguenti: «come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,»;

c) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 4, al primo periodo, le parole: “Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° gennaio 2025,” e, al secondo periodo, le parole: “esclusivamente durante lo stato di emergenza” sono soppresse.».

4.45 (testo 2)

ZAMBITO, PARRINI, ZAMPA, GIORGIS, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) aggiungere in fine: «e sono soppresse le parole “e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza” e, al quarto periodo, le parole “esclusivamente durante lo stato di emergenza”»;

b) alla lettera c) dopo le parole: «epidemiologica da COVID-19» inserire le seguenti: «come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,»;

c) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 4, al primo periodo, le parole: “Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° gennaio 2025,” e, al secondo periodo, le parole: “esclusivamente durante lo stato di emergenza” sono soppresse.».

4.48 (testo 2)

ZAMBITO, ZAMPA, GIORGIS, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, è autorizzata la spesa di 200 mila euro per l’anno 2025 e di 800 mila euro per l’anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell’a-

desione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 mila euro per l'anno 2025 e di 800 mila euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 551 della legge 30 dicembre 2023 n. 213. ».

4.49 (testo 2)

PAITA, SBROLLINI, MUSOLINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

« 11-bis. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, è autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2025 e di 800 mila euro per l'anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 mila euro per l'anno 2025 e di 800 mila euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 551 della legge 30 dicembre 2023 n. 213. ».

4.95 (testo 2)

GELMINI

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

« 3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “maturato al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “maturato al 31 dicembre 2025”;

b) le parole: “tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025” ».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 9-quinquiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

4.97 (testo 2)

GELMINI, VERSACE

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

« 12-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge di 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.

12-ter. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “e di” sono sostituite dalle seguenti: “, di” e le parole: “al 2027” sono sostituite dalle seguenti: “al 2027 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028”. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

12-quater. All'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, relativo alla spesa farmaceutica per acquisti diretti, le parole: “dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “cinquanta giorni”.

12-quinquies. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 9-quater del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, gli incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 possono essere utilizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2024. Resta ferma la compensazione di eventuali pagamenti con riserva a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.

12-sexies. Le disposizioni di cui al comma 12-quinquies si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data del 20 marzo 2025. ».

4.99 (testo 2)

ZAFFINI, ZULLO, DE PRIAMO, LISEI

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

« 12-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge di 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.

12-ter. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “e di” sono sostituite dalle seguenti: “, di” e le parole: “al 2027” sono sostituite dalle seguenti: “al 2027 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028”. Al relativo onere, pari a 50 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

12-quater. All'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, relativo alla spesa farmaceutica per acquisti diretti, le parole: “dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “cinquanta giorni”.

12-quinquies. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 9-*quater* del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, gli incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 possono essere utilizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2024. Resta ferma la compensazione di eventuali pagamenti con riserva a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.

12-sexies. Le disposizioni di cui al comma 12-*quinquies* si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data del 20 marzo 2025. ».

Art. 5.

5.10 (testo 2)

CATALDI, GIORGIS

Al comma 4, sostituire le parole da: « Al fine di garantire » fino a: « Scuola 4.0” » con le seguenti: « Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico” e Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” ».

5.21 (testo 2)

RANDO, D'ELIA, GIORGIS, MANCA, CRISANTI, DELRIO, MALPEZZI, PARRINI, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 20-bis.

(Proroga del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 394 apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: “ e 2024 ” sono sostituite dalle seguenti: “ , 2024, 2025, 2026, 2027 ” e al secondo periodo, le parole: “ e a 25 milioni di euro per l'anno 2024 ” sono sostituite dalle seguenti: “ a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 ”;

2) sopprimere il sesto periodo e il settimo periodo.

b) al comma 395, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta relativo al 2025, le Fondazioni, entro il 30 aprile dello stesso anno, trasmettono all'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI), le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare per il sostegno dei progetti da finanziare. Conseguentemente, l'ACRI, nei successivi 20 giorni, trasmette l'elenco delle Fondazioni finanziatrici all'Agenzia delle entrate e il Direttore della stessa, nei successivi 30 giorni, comunica alle Fondazioni il credito d'imposta ad esse attribuito.”.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

5.22 (testo 2)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”;

b) al comma 2-*bis*, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”;

c) al comma 2-*ter*, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”.

4-*ter*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

4-*quater*. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025 ».

5.23 (testo 2)

SPELGATTI, TOSATO, BERGESIO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-*bis*. All'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”;

b) al comma 2-*bis*, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”;

c) al comma 2-*ter*, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”.

4-*ter*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

4-quater. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025 ».

5.24 (testo 2)

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE, MARTELLA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« *4-bis.* All'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”;

b) al comma *2-bis*, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”;

c) al comma *2-ter*, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”.

4-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

4-quater. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025. ».

5.25 (testo 2)

LOMBARDO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”;

b) al comma 2-bis, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”;

c) al comma 2-ter, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”.

4-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

4-quater. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025 ».

5.26 (testo 2)

FINA, FRANCESCHELLI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”;

b) al comma 2-bis, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”;

c) al comma 2-ter, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”.

4-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

4-quater. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025. ».

5.29 (testo 2)

SIGISMONDI, LIRIS, SILVESTRONI, MARCHESCHI, SPINELLI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”;

b) al comma 2-bis, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”;

c) al comma 2-ter, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”.

4-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

4-quater. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025 ».

5.30 (testo 2)

VERSACE, GELMINI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”;

b) al comma 2-bis, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”;

c) al comma 2-ter, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”.

4-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

4-quater. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025 ».

5.32 (testo 2)

MARTI, PAGANELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Sono prorogate anche per l'anno accademico 2025/26 le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 6-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. ».

5.33 (testo 2)

BUCALO, IANNONE, SPINELLI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Sono prorogate anche per l'anno accademico 2025/26 le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 6-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. ».

5.62 (testo 2)

BUCALO, IANNONE, SPINELLI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Sono prorogate per l'anno scolastico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Conseguentemente, il decreto di cui all'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge n. 71 del 2024 è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e le assegnazioni di cui al comma 3-quater del medesimo articolo 10 sono effettuate con decorrenza 1° settembre 2025 ».

5.63 (testo 2)

MARTI, PAGANELLA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Sono prorogate per l'anno scolastico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Conseguentemente, il decreto di cui all'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge n. 71 del 2024 è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e le assegnazioni di cui al comma 3-quater del medesimo articolo 10 sono effettuate con decorrenza 1° settembre 2025 ».

5.0.1 (testo 2)

CLAUDIO BORGHI, SPELGATTI, TOSATO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 5-bis.

All'articolo 149 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. La validità degli esami è prorogata ad anni dieci per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti” ».

5.0.7 (testo 2)

VALENTE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”;

b) al comma 2-bis, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”;

c) al comma 2-ter, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”.

4-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

4-quater. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025 ».

Art. 6.**6.8 (testo 3)**

LIRIS, SIGISMONDI, LEONARDI, SPINELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “Nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025”;

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: “In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di sei, conferiti e in essere al 31 dicembre 2024, possono essere nuovamente conferiti e cessano di avere efficacia all'atto del conferimento dei corrispondenti incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, o, in ogni caso, il 31 dicembre 2025.” ».

Art. 7.**7.14 (testo 2)**

TERNULLO, PAROLI, SILVESTRO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.

4-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,

n. 21, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

7.15 (testo 2)

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.

4-ter. All’articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

7.22 (testo 2)

DI GIROLAMO, PIRRO, CATALDI

All’articolo 1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell’affidamento delle opere di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, all’articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: “31 gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”. ».

7.53 (testo 2)

TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. All’articolo 9-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 agosto 2026, il

Commissario straordinario di cui all'articolo 1 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonché per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al *Tunnel sub-portuale* e alla Diga foranea di Genova, anche ai fini del rispetto dei cronoprogrammi procedurali di cui all'articolo 1”;

b) dopo il terzo periodo, inserire il seguente: “Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei progetti di cui al presente comma sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 1.”;

c) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità ivi indicate.”.

4-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 4-bis non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

7.76 (testo 2)

SPELGATTI, TOSATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. All'articolo 7-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo:

1) le parole: “30 marzo 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 marzo 2026”;

2) le parole: “, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida adottate con il medesimo decreto sui trasporti in condizione di eccezionalità relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fini a 86 tonnellate” sono soppresse;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità la disciplina di cui all'articolo 10, comma 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva oltre le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi, la disciplina transitoria sulle eventuali misure, anche di natura organizzativa o

gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui all'articolo 10, comma 10-bis, lettera b-bis) del codice della strada”;

c) al comma 2-bis, le parole: “entro il 30 ottobre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2025” ».

7.77 (testo 2)

GELMINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. All'articolo 7-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo:

1) le parole: “30 marzo 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 marzo 2026”;

2) le parole: “, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida adottate con il medesimo decreto sui trasporti in condizione di eccezionalità relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate” sono soppresse;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità la disciplina di cui all'articolo 10, comma 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva oltre le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi, la disciplina transitoria sulle eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui all'articolo 10, comma 10-bis, lettera b-bis) del codice della strada”;

c) al comma 2-bis, le parole: “entro il 30 ottobre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2025” ».

7.78 (testo 2)

MANCA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. All'articolo 7-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo:

1) le parole: “30 marzo 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 marzo 2026”;

2) le parole: “, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida adottate con il medesimo decreto sui trasporti in condizione di eccezionalità relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fini a 86 tonnellate” sono soppresse;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità la disciplina di cui all’articolo 10, comma 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva oltre le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi, la disciplina transitoria sulle eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui all’articolo 10, comma 10-bis, lettera b-bis) del codice della strada”;

c) al comma 2-bis, le parole: “entro il 30 ottobre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2025” ».

7.79 (testo 2)

DE PRIAMO, SPINELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. All’articolo 7-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo:

1) le parole: “30 marzo 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 marzo 2026”;

2) le parole: “, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida adottate con il medesimo decreto sui trasporti in condizione di eccezionalità relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fini a 86 tonnellate” sono soppresse;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità la disciplina di cui all’articolo 10, comma 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva oltre le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi, la disciplina transitoria sulle eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui all’articolo 10, comma 10-bis, lettera b-bis) del codice della strada”;

c) al comma 2-*bis*, le parole: “entro il 30 ottobre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2025” ».

7.80 (testo 2)

LISEI, DE PRIAMO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-*bis*. All’articolo 7-*bis*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo:

1) le parole: “30 marzo 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 marzo 2026”;

2) le parole: “, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida adottate con il medesimo decreto sui trasporti in condizione di eccezionalità relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate” sono soppresse;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità la disciplina di cui all’articolo 10, comma 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva oltre le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi, la disciplina transitoria sulle eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui all’articolo 10, comma 10-*bis*, lettera *b-bis*) del codice della strada”;

c) al comma 2-*bis*, le parole: “entro il 30 ottobre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2025” ».

7.81 (testo 2)

BARCAIUOLO, DE PRIAMO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-*bis*. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.

4-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

7.85 (testo 2)

BERGESIO, TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 150.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ».

7.102 (testo 2)

TOSATO, SPELGATTI

All'articolo 7, dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. Al fine di far fronte anche per l'anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, è prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate per le quali sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi, nel rispetto dei requisiti di cui al secondo periodo e nel

limite massimo di cui al terzo periodo. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è subordinata alla verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, risultante da apposita istanza presentata da Rete Ferroviaria Italiana Spa entro il 31 gennaio 2026, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe della medesima società. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa, nel limite di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

7.113 (testo 2)

TERNULLO, ROSSO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Al fine di garantire continuità al servizio di assistente bagnanti per la stagione balneare 2025, i brevetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85, in corso di validità alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restano validi fino al 30 settembre 2025. I titolari dei suddetti brevetti, per poter esercitare l'attività di assistente bagnanti, devono essere in possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2013, in corso di validità ».

7.114 (testo 2)

TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione 2025, l'efficacia del requisito della maggiore età di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*quinq*ues, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnante, è sospeso dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 30 settembre 2025 ».

7.115 (testo 2)

BALBONI, LISEI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione 2025, l'efficacia del requisito della maggiore età di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*quinqüies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnante, è sospeso dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 30 settembre 2025 ».

7.116 (testo 2)

DE CARLO, AMIDEI, SPINELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata dalla documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonché il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziata a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse an-

che in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi. ».

7.117 (testo 2)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata dalla documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonché il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi. ».

7.118 (testo 2)

ROSSO, TERNULLO, PAROLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al-

l'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata dalla documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonché il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'*iter* approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi. ».

7.119 (testo 2)

LOMBARDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata dalla documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonché il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricogni-

zione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi. ».

7.120 (testo 2)

BERGESIO, SPELGATTI, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata dalla documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonché il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stan-

ziate a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi. ».

7.121 (testo 2)

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata dalla documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonché il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi crono-

programmi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi. ».

7.69 (testo 2)

PIRRO, CATALDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata dalla documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonché il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi. ».

7.0.5 (testo 2)

DAMIANI, TERNULLO

All'articolo 1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, all'articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: "31 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023". ».

Art. 9.**9.0.1 (testo 2)**

SIRONI, MARTON, CATALDI

All'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, sostituire le parole: "per l'anno 2024" con le seguenti: "dall'anno 2025" e le parole: "nel 2024" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2025". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 127.248 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. ».

Art. 10.**10.2 (testo 2)**

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. All'articolo 4-*quater*, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024 e 2025".

b) al comma 7, le parole: “un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e” sono soppresse ».

10.3 (testo 2)

SALLEMI, BERRINO, RUSSO, DE PRIAMO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

« 8-bis. All’articolo 4-*quater*, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “2023 e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “2023, 2024 e 2025”.

b) al comma 7, le parole: “un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e” sono soppresse ».

10.19 (testo 2)

STEFANI, PUCCIARELLI, TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All’articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “tredici anni”. ».

10.20 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All’articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “tredici anni”. ».

10.21 (testo 2)

LOPREIATO, CATALDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “tredici anni”. ».

10.22 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. All'articolo 4-*quater*, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “2023 e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “2023, 2024 e 2025”.

b) al comma 7, le parole: “un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e” sono soppresse ».

10.23 (testo 2)

BILOTTI, LOPREIATO, CATALDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: “dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “tredici anni” ».

10.44 (testo 2)

STEFANI, TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

« 8-bis. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: “che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025”.

8-ter. Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla medesima legge 15 aprile 2024, n. 55 ».

10.0.2 (testo 2)

TERNULLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “tredici anni”. ».

Art. 11.

11.25 (testo 2)

TERNULLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Ai fini dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di “sessanta giorni” di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, articolo 13, comma 1, lettera a), sono modificati in “centoventi giorni”. ».

11.26 (testo 2)

GERMANÀ, MINASI, POTENTI, TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Ai fini dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della si-

curezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di “sessanta giorni” di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, articolo 13, comma 1, lettera *a*), sono modificati in “centoventi giorni”. ».

11.27 (testo 2)

MARTELLA, PARRINI, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di “sessanta giorni” di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, articolo 13, comma 1, lettera *a*), sono modificati in “centoventi giorni”. ».

11.45 (testo 2)

MINASI, BERGESIO, GERMANÀ, POTENTI, TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di “sessanta giorni” di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, articolo 13, comma 1, lettera *a*), sono modificati in “centoventi giorni”. ».

11.51 (testo 2)

DE PRIAMO, SPINELLI

All’articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all’articolo 40, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è prorogato,

limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026 ».

11.52 (testo 2)

CANTALAMESSA, MURELLI, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026 ».

11.53 (testo 2)

FAZZONE, TERNULLO, ROSSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026 ».

11.58 (testo 2)

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per i fornitori di metano e di biometano ovvero biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2-ter. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023,

n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: “si applica fino al 31 dicembre 2024 e” sono soppresse. ».

11.59 (testo 2)

TERNULLO, SILVESTRO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all’articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per i fornitori di metano e di biometano ovvero biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2-ter. All’articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dall’articolo 12-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole “si applica fino al 31 dicembre 2024 e” sono soppresse. ».

11.60 (testo 2)

MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all’articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per i fornitori di metano e di biometano ovvero biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2-ter. All’articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dall’articolo 12-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: “si applica fino al 31 dicembre 2024 e” sono soppresse. ».

11.62 (testo 2)

PIRRO, CATALDI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

« 14-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall’incremento degli oneri relativi all’energia elettrica, gas e carburanti, all’arti-

colo 3-ter, ai commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “negli anni 2023 e 2024”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2023, 2024 e 2025”. ».

11.63 (testo 2)

PARRINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di “sessanta giorni” di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, articolo 13, comma 1, lettera a), sono modificati in “centoventi giorni”. ».

11.66 (testo 2)

DE PRIAMO, SPINELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di “sessanta giorni” di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, articolo 13, comma 1, lettera a), sono modificati in “centoventi giorni”. ».

11.67 (testo 2)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di “sessanta giorni” di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, articolo 13, comma 1, lettera a), sono modificati in “centoventi giorni”. ».

11.68 (testo 2)

DURNWALDER, PATTON

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Ai fini dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di “sessanta giorni” di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 4 Aprile 2023, n. 59, articolo 13, comma 1, lettera a), sono modificati in “centoventi giorni”. »

11.79 (testo 2)

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell'articolo 21 del decreto ministeriale 7 agosto 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 2024, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema Nazionale di Certificazione oppure operante presso un Sistema Volontario riconosciuto dalla Commissione Europea, fatto salvo la possibilità di concludere l'iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle richieste ricevute ».

11.80 (testo 2)

TERNULLO, SILVESTRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell'articolo 21 del decreto ministeriale 7 agosto 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 2024, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema Nazionale di Certificazione oppure operante presso un Sistema Volontario riconosciuto dalla Commissione Europea, fatto salvo la possibilità di concludere l'iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle richieste ricevute ».

11.82 (testo 2)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell'articolo 21 del decreto ministeriale 7 agosto 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 2024, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema Nazionale di Certificazione oppure operante presso un Sistema Volontario riconosciuto dalla Commissione Europea, fatto salvo la possibilità di concludere l'iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle richieste ricevute ».

Art. 12.**12.15 (testo 2)**

RUSSO, DE PRIAMO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, sostituire le parole: “per l'anno 2024” con le seguenti: “dall'anno

2025” e le parole: “nel 2024” con le seguenti: “a decorrere dall’anno 2025”. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 127.248 annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa. ».

12.23 (testo 2)

TURCO, CATALDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. All’articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2025” ».

Art. 13.

13.14 (testo 2)

NASTRI, LISEI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. L’applicazione della norma transitoria di cui all’articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle Camere di commercio risultanti dall’accorpamento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove. ».

13.16 (testo 2)

PAROLI, TERNULLO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All’articolo 178-*quater*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “entro novanta giorni”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “entro centoventi giorni” ».

13.36 (testo 2)

MARTI, BERGESIO, TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati dal 1° gennaio 2024.” ».

13.37 (testo 2)

DAMIANI, TERNULLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati dal 1° gennaio 2024.” ».

13.39 (testo 2)

MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al comma 451, le parole: “dal 1° gennaio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 454” e al comma 454 dopo le parole: “Ministro dell'economia e delle finanze” sono aggiunte le seguenti “, da adottarsi entro il 30 giugno 2025,” ».

13.41 (testo 2)

DAMIANI, TERNULLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al comma 451, le parole: “dal 1° gennaio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 454”

e al comma 454 dopo le parole: “Ministro dell’economia e delle finanze” sono aggiunte le seguenti: “, da adottarsi entro il 30 giugno 2025,” ».

13.45 (testo 2)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-*bis*. L’applicazione della norma transitoria di cui all’articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle Camere di commercio risultanti dall’accorpamento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove. ».

13.46 (testo 2)

GERMANÀ, BERGESIO, TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-*bis*. L’applicazione della norma transitoria di cui all’articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle Camere di commercio risultanti dall’accorpamento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove. ».

13.47 (testo 2)

DAMIANI, TERNULLO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-*bis*. L’applicazione della norma transitoria di cui all’articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle Camere di commercio

risultanti dall'accorpamento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove. ».

Art. 14.

14.9 (testo 2)

GAUDIANO, DI GIROLAMO, CATALDI

All'articolo 15, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: “31 ottobre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025” ».

14.13 (testo 3)

GARAVAGLIA, TOSATO, SPELGATTI, MATERA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. In considerazione del maggior flusso turistico derivante dalle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, destinata al comune di Pietrelcina (BN), è rifinanziata per l'importo di 130.000 euro per l'anno 2025. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, al Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) è riconosciuto un contributo di 130.000 euro per il medesimo anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 260 mila euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 551 della legge 30 dicembre 2023 n. 213. ».

Art. 15.

15.1 (testo 2)

TERNULLO, DAMIANI, LOTTITO

Al comma 1 sostituire le parole: « 31 dicembre 2025 » con le seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

15.2 (testo 2)

MARCHESCHI, SPINELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Per l'anno 2025, una quota sino a 4 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono destinate ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alle Federazioni di cui al comma 3, del medesimo articolo 39, del citato decreto legislativo, che hanno già deliberato il passaggio al professionismo femminile, nonché alle Federazioni che deliberano il predetto passaggio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le modalità di accesso alle risorse attribuite ai sensi del presente comma sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport di cui al secondo periodo del suddetto comma 632. ».

15.3 (testo 2)

ROMEO, TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: “31 ottobre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025” ».

15.5 (testo 3)

TESTOR, BERGESIO, MURELLI, TOSATO, SPELGATTI, FREGOLENT

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: “31 ottobre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025” ».

15.6 (testo 2)

ROSSO, TERNULLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: “31 ottobre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025”. ».

15.7 (testo 2)

BIANCOFIORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: “31 ottobre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025” ».

15.8 (testo 2)

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, FREGOLENT

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: “31 ottobre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025” ».

15.9 (testo 2)

FREGOLENT, SBROLLINI, MUSOLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: “31 ottobre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025” ».

15.10 (testo 2)

DURNWALDER, PATTON

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: “31 ottobre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025” ».

15.11 (testo 2)

BERGESIO, MURELLI, TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: “31 ottobre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025” ».

15.12 (testo 2)

ROSSO, TERNULLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: “31 ottobre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025” ».

15.13 (testo 2)

BIANCOFIORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: “31 ottobre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025” ».

15.14 (testo 2)

FREGOLENT, SBROLLINI, MUSOLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025" ».

Art. 19.**19.30 (testo 2)**

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2025" ».

19.31 (testo 2)

DE CARLO, LISEI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2025" ».

19.32 (testo 2)

BERGESIO, TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2025" ».

19.33 (testo 2)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2025" ».

19.36 (testo 2)

BERGESIO, TOSATO, SPELGATTI

All'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell'articolo 21 del decreto ministeriale 7 agosto 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 2024, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema Nazionale di Certificazione oppure operante presso un Sistema Volontario riconosciuto dalla Commissione Europea, fatto salvo la possibilità di concludere l'*iter* della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle richieste ricevute ».

19.0.4 (testo 2)

NICITA, DAMANTE, MELONI, MAIORINO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

« Art. 19-bis.

(Proroga lavori del tavolo tecnico sul tema del rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990)

1. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis della legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati fino al 30 settembre 2025. ».

Conseguentemente, all'articolo 7-bis, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo la parola: « concluso, », aggiungere le seguenti:

« nonché al tema relativo a istanze presentate successivamente alla scadenza dei termini ».

19.0.10 (testo 2)

BERGESIO, TOSATO, SPELGATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Proroga degli interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di sostenere il settore della pesca e dell'acquacoltura, le attività connesse e, in particolare, gli interventi indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino, della concorrenza e della competitività delle imprese nazionali previsti dal Programma nazionale triennale di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, le azioni svolte dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono prorogate al 31 dicembre 2025. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale di cui al primo periodo sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».

19.0.11 (testo 2)

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Proroga degli interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di sostenere il settore della pesca e dell'acquacoltura, le attività connesse e, in particolare, gli interventi indirizzati alla tutela del-

l'ecosistema marino, della concorrenza e della competitività delle imprese nazionali previsti dal Programma nazionale triennale di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, le azioni svolte dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono prorogate al 31 dicembre 2025. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale di cui al primo periodo sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ».

19.0.1000 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente

« Art. 19-bis.

(Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità)

1. A decorrere dalla data del 30 settembre 2025, le attività di sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e disciplinate dall'articolo 32 dello stesso decreto, si svolgono anche nei territori, a livello provinciale, di seguito individuati:

- a. Alessandria;
- b. Lecce;
- c. Genova;
- d. Isernia;
- e. Macerata;
- f. Matera;
- g. Palermo;
- h. Teramo;

- a. Vicenza;
- j. Provincia autonoma di Trento;
- k. Aosta.

1. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:

a. all'articolo 9, comma 1, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";

b. all'articolo 12, comma 1, le parole: "30 novembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2026";

c. all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

d. all'articolo 35, commi 1, 2 e 3, le parole: "31 dicembre 2025" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026", e al comma 4, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";

e. all'articolo 39, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";

f. all'articolo 40, comma 2, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027".

1. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 7-*bis* dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024 n. 106, nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, nonché nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 71, con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

2. Al fine di garantire il supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità, sullo stato di attuazione della riforma in materia di disabilità, ivi compresa la fase sperimentale di cui al comma 1, con connessa attività di affiancamento e assistenza ai territori coinvolti nell'attuazione della riforma, sull'attuazione del Piano di azione triennale, di cui all'articolo 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18, sull'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841, che

istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonché sulla gestione dei rapporti con l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, l’operatività della Segreteria tecnica, quale struttura di missione ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è fissata al 31 dicembre 2027. Per le finalità di cui al presente comma sono stanziati euro 900.000 per l’anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

Art. 20.

20.0.2 (testo 2)

GELMINI, LISEI

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 20-bis.

(Proroga del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 394 apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: “e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “, 2024, 2025, 2026, 2027” e al secondo periodo, le parole: “e a 25 milioni di euro per l’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “a 25 milioni di euro per l’anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027”;

2) sopprimere il sesto periodo e il settimo periodo.

b) al comma 395, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta relativo al 2025, le Fondazioni, entro il 30 aprile dello stesso anno, trasmettono all’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI), le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare per il sostegno dei progetti da finanziare. Conseguentemente, l’ACRI, nei successivi 20 giorni, trasmette l’elenco delle Fondazioni finanziatrici all’Agenzia delle entrate e il Direttore della stessa, nei successivi 30 giorni, comunica alle Fondazioni il credito d’imposta ad esse attribuito.”.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Art. 21.

21.16 (testo 2)

TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, all'articolo 7, il comma 2 è abrogato. ».

21.22 (testo 2)

SILVESTRONI, LISEI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

« 5-bis. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221;

b) articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114;

c) articolo 1, comma 265, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

d) articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

e) articolo 7-*quater* del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;

f) articolo 99, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

g) articolo 13, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

h) articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

i) articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;

l) articolo 32, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.

5-ter. Alla legge 15 luglio 2022, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, il comma 2 è abrogato;
 - b) all'articolo 4, il comma 5 è abrogato;
 - c) all'articolo 5, il comma 6 è abrogato;
 - d) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;
 - e) all'articolo 9, comma 3, il primo periodo è soppresso. ».
-

21.26 (testo 2)

DE PRIAMO, SPINELLI

All'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per i fornitori di metano e di biometano ovvero biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2-ter. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: “si applica fino al 31 dicembre 2024 e” sono soppresse. ».

21.0.2 (testo 2)

MATERA, FALLUCCHI, SPINELLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2025, 2026. ».

Coord. 1**I RELATORI**

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, le seguenti modificazioni.

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: « comma 2-ter, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al »;

al comma 5, lettera b), la parola: « contrasto » è sostituita dalle seguenti: « di contrasto » e le parole: « per il 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2025 ».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « commi 738 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 2, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « del presente articolo »;

al comma 4:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 16-sexies » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

alla lettera a), dopo la parola: « statali, » sono inserite le seguenti: « all'alinea, »;

alla lettera b), le parole: « di AMCO » sono sostituite dalle seguenti: « della società AMCO » e le parole: « , sono apportate le seguenti modifiche » sono soppresse;

al comma 14, alinea, le parole: « n. 131, del 29 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 29 settembre 2023, n. 131 ».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: « e le parole » sono sostituite dalle seguenti: « e, al secondo periodo, le parole » e le parole: « legge 25 giugno 2019, n. 60 » sono sostituite dalle seguenti: « Legge 25 giugno 2019, n. 60. »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti « all'alinea, le parole: » e le parole: « dalle parole » sono sostituite dalle seguenti: « dalle seguenti: »;

alla lettera b), le parole: « lett. a) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera a), »;

al comma 5, le parole: « Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza » sono sostituite dalle seguenti: « Medicina d'emergenza-urgenza »;

al comma 7:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 4 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

alla lettera b), la parola: « recante » è sostituita dalle seguenti: « concernente l'applicazione del regolamento recante »;

al comma 9, lettera c), dopo la parola: « sostituzione » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 11, quinto periodo, dopo le parole: « per l'anno 2026 » è inserito il seguente segno di interpunzione « , »;

al comma 12, le parole: « con modifiche » sono sostituite dalle seguenti: « con modificazioni ».

All'articolo 6:

al comma 4, dopo le parole: « euro 1.000.000 » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2025 ».

All'articolo 7:

al comma 4, le parole: « Codice della strada » sono sostituite dalle seguenti: « codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » e le parole: « del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » sono sostituite dalle seguenti: « del citato codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « con la corrispondente » sono sostituite dalle seguenti: « mediante corrispondente ».

All'articolo 9:

al comma 1, lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) al comma 1-bis, la parola: “m-quinquies)” è sostituita dalla seguente: “m-sexies)” »;

al comma 5, le parole: « 2027, euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2027 ed euro », dopo le parole: « si provvede » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « euro 1.205.032 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 1.205.032 », alla parola: « mediante », ovunque ricorre, è premesso il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « e quanto » sono sostituite dalle seguenti: « e, quanto » e le parole: « euro 3.615.095 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 3.615.095 ».

All'articolo 11:

al comma 2, dopo le parole: « presente decreto » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 15:

al comma 2, capoverso 2-bis, dopo le parole: « articolo 175 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al », le parole: « l'Agenzia, d'intesa con i predetti enti territoriali » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia del demanio, d'intesa con i predetti enti territoriali, ».

All'articolo 19:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « All'articolo 8-ter » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 20:

al comma 1, le parole: « del Consiglio dell'Unione Europea n. 2024/1836 del 26 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « (UE) 2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno »,

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: « termine di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

alla lettera a), le parole: « delle persone e i nuclei » sono sostituite dalle seguenti: « delle persone e dei nuclei »;

alla lettera c), le parole: « n. 872/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 872 del 4 marzo 2022 » e la parola: « competente » è soppressa;

alla lettera d), dopo le parole: « presente comma » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 3, le parole: « citato decreto legislativo n. 142 del 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 »;

al comma 4, dopo la parola: « interessati » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

All'articolo 21:

al comma 2, lettera b), le parole: « privati italiane » sono sostituite dalle seguenti: « privati italiani »;

al comma 4, dopo le parole: « 28 maggio » è inserita la seguente: « 2021 »;

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: « 28 maggio » è inserita la seguente: « 2021 » e, al terzo periodo, le parole: « , aventi ad oggetto tali provvedimenti, » sono sostituite dalle seguenti: « aventi ad oggetto tali provvedimenti ».

Alla tabella 1:

dopo le parole: « Tabella 1 » sono inserite le seguenti: « (articolo 4, comma 11) » e le parole: « personale sanitario comparto » sono sostituite dalle seguenti: « personale sanitario del comparto sanità ».
